DIRITTO ALLA RIPARAZIONE E DIRETTIVA (UE) 2024/1799: LE SFIDE TRA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONCORRENZA E AMBIENTE*

di Paola Battaglia**

Sommario. 1. La Direttiva (UE) 2024/1799: collocazione sistematica e tensioni strutturali. – 2. Sostenibilità, *ecodesign* e responsabilità estesa del produttore. – 3. La garanzia legale di conformità e la tutela del consumatore nel mercato post-vendita. – 4. I nuovi istituti previsti dalla Direttiva: obblighi informativi, piattaforma europea e clausole ostative. – 5. Gli effetti delle regole sul mercato post-vendita e posizione dei riparatori indipendenti. – 6. La deviazione funzionale dei diritti di proprietà intellettuale. – 7. Profili interpretativi aperti e prospettive di sviluppo.

1. La Direttiva (UE) 2024/1799: collocazione sistematica e tensioni strutturali.

L'Unione europea con l'adozione della Direttiva (UE) 2024/1799[1] conferma e rilancia il proprio impegno nella costruzione di un modello di sviluppo economico fondato sulla sostenibilità[2]. Il provvedimento si inserisce nel più ampio disegno del *Green Deal* europeo[3] e non si limita a modificare strumenti normativi preesistenti come le Direttive (UE) 2019/771[4] e (UE) 2020/1828[5], ma continua il suo disegno ridisegnando le condizioni strutturali del mercato della riparazione e segnando un punto di svolta nel modo in cui l'ordinamento ridefinisce il rapporto tra impresa, prodotto e consumatore nella fase successiva all'acquisto

* *Sottoposto a referaggio*.

** Dottoranda di ricerca in Economic and Social Sciences – Università di Teramo.

[1] Dir. (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Reg. (UE) 2017/2394 e le Direttive (UE) 2019/771 e 2020/1828, in GUUE, serie L, 10 luglio 2024.

[2] Cfr. i considerando 1, 2, 4 e 5 della Dir. (UE) 2024/1799, dai quali emerge il collegamento tra funzionamento del mercato interno, tutela del consumatore, consumo sostenibile e promozione della riparazione nella fase successiva alla vendita. Il considerando 3, relativo all'impatto ambientale dello smaltimento prematuro dei beni e alla riduzione dei rifiuti quale obiettivo primario dell'intervento legislativo, è oggetto di specifica analisi infra, nota 9.

[3] Il *Green Deal* europeo è stato avviato con la *Comunicazione della Commissione europea, COM (2019) 640 final*, dell'11 dicembre 2019, quale strategia di crescita diretta a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente nell'uso delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050. Lo strumento operativo più diretto rispetto alla durabilità, alla riparabilità e alla riparazione dei beni è il Piano d'azione per l'economia circolare: *Comunicazione della Commissione europea, COM (2020) 98 final*, dell'11 marzo 2020, espressamente richiamato nella relazione preliminare alla proposta di Direttiva, che identifica la progettazione sostenibile e la promozione della riparazione come leve centrali della transizione verso modelli di produzione e consumo circolari.

[4] Dir. (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Reg. (UE) 2017/2394 e la Dir. 2009/22/CE e abroga la Dir. 1999/44/CE, in GUUE, L 136, 22 maggio 2019.

[5] Dir. (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la Dir. 2009/22/CE, in GUUE, L 409, 4 dicembre 2020.

dei beni. La riarticolazione degli interessi in gioco non è stata lineare, ma ha investito simultaneamente tre piani distinti (sostenibilità, tutela del consumatore e proprietà intellettuale) che l'impianto normativo della Direttiva non ha compiutamente composto in modo conclusivo, come più oltre sarà chiaro.

In via preliminare, possono essere individuati tre nuclei tematici destinati a orientare l'intera analisi. In primo luogo, la sostenibilità ambientale, quale obiettivo dichiarato dell'intervento eurounitario; in secondo luogo, la tutela del consumatore nel mercato post-vendita, quale tecnica legislativa prescelta per perseguire tale obiettivo; ed infine, i diritti di proprietà intellettuale, che emergono come limite sistemico implicito, non espressamente enunciato tra le finalità dello strumento normativo, ma destinato ad affiorare ogniqualvolta la disciplina incida concretamente sulle condizioni di accesso al mercato post-vendita[6].

Questa sintetica ricognizione rappresenta una vera e propria mappa concettuale dei macro-temi che emergono dallo studio della Direttiva (UE) 2024/1799. E tuttavia, in questa fase introduttiva, appare utile precisare che l'analisi preliminare che si propone sin da subito in modo sommario - e i cui nodi verranno singolarmente sciolti nei successivi capitoli - risponde all'esigenza di restituire fin da subito un quadro completo e organico della complessità degli interessi economici e normativi in gioco.

Il testo normativo nasce, infatti, dalla constatazione, ampiamente illustrata nella relazione preliminare[7], che il paradigma del consumo rapido e della sostituzione sistematica dei beni non sia più compatibile né con gli obiettivi ambientali dell'UE né con le esigenze di tutela del consumatore. Il modello economico del c.d. *fast consumer*[8] nel tempo ha favorito lo smaltimento anticipato di prodotti ancora funzionali o riparabili, consolidando un ordine di mercato nel quale la riparazione è progressivamente scivolata ai margini dell'esperienza di consumo. Il progressivo indebolimento del ricorso alla riparazione nel mercato post-vendita non ha costituito un esito spontaneo delle preferenze di consumo, ma è stato il risultato di condizioni economiche, informative e tecniche che hanno reso la sostituzione strutturalmente più accessibile e vantaggiosa. Costi elevati, opacità informativa, difficoltà di accesso ai servizi, indisponibilità dei ricambi e vincoli progettuali hanno operato in modo

[6] Sul rapporto tra diritti di proprietà intellettuale, concorrenza e accesso ai mercati tecnologici, Sul punto v. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, 161 ss.; E. Arezzo, *Competition Law as an Instrument of IP Regulation? The Case of Strategic Patent Filings,* in F. Di Porto, J. Drexl (a cura di), *Competition Law as Regulation?*, 2015, 341 ss. La tensione tra esclusiva brevettuale e accesso ai mercati secondari è stata analizzata dalla dottrina con specifico riferimento all'*essential facilities doctrine* e al rifiuto a contrarre, profili che nel circuito della riparazione assumono una dimensione strutturale e non episodica: la concentrazione delle risorse tecniche nelle mani del produttore non deriva da una condotta abusiva circoscritta, ma dalla fisiologica operatività del titolo di privativa sul mercato post-vendita; sui rapporti tra diritti IP e sostenibilità si veda anche G. Sanseverino, *Innovazione e proprietà intellettuale nel sistema dell'impresa sostenibile*, in *AIDA*, 2024, 290 ss.

[7] Cfr. la *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Reg.* (UE) *2017/2394 e le Direttive 2019/771 e 2020/1828, COM (2023) 155 final, 22 marzo 2023, procedura 2023/0083 COD*, ove la Commissione individua nello smaltimento prematuro di beni ancora riparabili uno degli ostacoli principali alla transizione verso modelli di consumo più sostenibili. I dati quantitativi a sostegno di tale valutazione sono contenuti nella *Valutazione d'impatto allegata: SWD (2023) 59 final, 22 marzo 2023*, che documenta i flussi di rifiuti generati dalla sostituzione anticipata di beni durevoli ed elettronici e stima i benefici ambientali ed economici attesi dall'intervento normativo.

[8] Il riferimento al *fast consumer* è impiegato in senso descrittivo e non come categoria normativa autonoma; nel diritto dell'UE il fenomeno è intercettato attraverso strumenti che incidono sulla prevenzione dei rifiuti, sulla durabilità dei prodotti, sulla riparabilità e sulla responsabilizzazione del consumatore. In questa prospettiva rilevano, tra gli altri: la Dir. 2008/98/CE sui rifiuti; la Dir. (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; la Dir. (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 marzo 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, in GUUE, L, 13 marzo 2024; nonché la Dir. (UE) 2024/1799 sulla promozione della riparazione dei beni.

cumulativo, rendendo la riparazione antieconomica prima ancora che tecnicamente impraticabile.

Proprio su questo equilibrio si innesta la Direttiva (UE) 2024/1799. L'intervento non si è limitato alla mera affermazione del diritto alla riparazione, inteso in senso descrittivo, ma ha operato sulle condizioni giuridiche, informative e organizzative che rendono praticabile la scelta riparativa. Il costo del sistema *fast consumer,* che nei fatti rappresenta un circolo vizioso, non si esaurisce – peraltro – nel profilo ambientale che la Direttiva (UE) 2024/1799 (di seguito anche la Direttiva), dichiara come proprio orizzonte di legittimazione[9], ma si scarica anche sul piano dei mercati tecnologici e degli effetti concorrenziali. La sostenibilità ambientale, dunque, a uno sguardo ravvicinato, non è un obiettivo unitario, è il risultato di un meccanismo che si articola per livelli successivi e tra loro concatenati.

Il primo livello è strettamente ambientale, in quanto la criticità più evidente si manifesta nello smaltimento prematuro dei beni durevoli ed elettronici che alimenta flussi crescenti di rifiuti, emissioni di gas a effetto serra e nuova domanda di materie prime per la produzione di beni sostitutivi. Tale impatto non resta confinato alla dimensione ecologica, ma si traduce in un'esternalità sociale negativa, poiché il costo della dismissione anticipata viene trasferito sulla collettività. La parabola assume, infine, una valenza macroeconomica, nella misura in cui gli Stati membri sono chiamati a sostenere gli oneri della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, con risorse che potrebbero essere destinate a impieghi più produttivi. Questi diversi piani compongono un progressivo trasferimento dell'onere economico dal circuito produttivo al sistema collettivo. Su questo meccanismo economico il legislatore aveva già tentato un intervento con la Direttiva 2008/98/CE[10] e la Direttiva (UE) 2012/19[11]. Queste fonti sono, tuttavia, intervenute nella fase terminale del ciclo di vita del prodotto. Non hanno considerato il momento economicamente determinante, vale a dire l'intercettazione della scelta tra mantenere il bene in uso o sostituirlo, né hanno inciso sulle condizioni che rendono concretamente praticabile una delle due opzioni. La Direttiva qui in esame ha, invece, colmato questo vuoto specifico, intervenendo a monte, nel momento in cui quella scelta si attua[12].

Il secondo livello di analisi del provvedimento riguarda, invece, la tutela del consumatore nel

[9] Cfr. il considerando 3 della Dir. (UE) 2024/1799, che collega la promozione della riparazione alla riduzione dei rifiuti, alla minore domanda di risorse necessarie alla fabbricazione di nuovi beni e alla diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra, a ben vedere la disposizione svolge la funzione di ancoraggio teleologico dell'intervento normativo, lo smaltimento prematuro dei beni è, per l'appunto, qualificato come esternalità negativa sistemica e non come mera problematica ambientale settoriale.

[10] Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in GUUE, L 312, 22 novembre 2008, questo intervento legislativo introduce la gerarchia dei rifiuti e colloca la prevenzione al vertice delle priorità nella gestione del ciclo dei materiali. Il dato rilevante, ai fini dell'analisi che si conduce, è che tale gerarchia non si traduceva in un intervento sul momento decisionale del consumatore, il momento in cui si attua la scelta tra mantenere il bene in uso o sostituirlo, lacuna che la Dir. (UE) 2024/1799 colma intervenendo a monte del processo di dismissione.

[11] Dir. (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in GUUE, L 197, 24 luglio 2012, la disciplina sui RAEE interviene nella fase terminale del ciclo di vita del prodotto e non incide sulle condizioni che rendono concretamente praticabile la scelta riparativa nella fase d'uso.

[12] Occorre tornare al considerando 3 della Dir. (UE) 2024/1799, nella parte in cui chiarisce che l'intervento normativo mira a evitare l'espulsione prematura dal circuito dell'uso di beni ancora funzionali o riparabili, favorendo un ciclo di vita comprensivo di riutilizzo, riparazione e ricondizionamento; il profilo rilevante non attiene, dunque, al momento del ciclo di vita del prodotto in cui la disciplina interviene, distinto dall'impatto ambientale già evidenziato in nota 9, tale aspetto rivela la novità sistematica della Direttiva: non soltanto l'obiettivo perseguito, ma la scelta di incidere nella fase in cui il bene può ancora essere conservato, prima che venga sostituito o dismesso.

mercato post-vendita. La questione non si esaurisce nella previsione formale di un diritto alla riparazione: quando un bene si guasta, il consumatore non opera in condizioni di libertà sostanziale tra riparare e sostituire, ma seleziona tra le opzioni che il mercato gli rende concretamente accessibili.

In questa prospettiva, la Direttiva interviene con una tecnica regolativa che non modifica direttamente il contenuto materiale del prodotto, ma le condizioni economiche e informative entro cui il consumatore decide se prolungarne o interromperne l'utilizzo[13]. Gli strumenti introdotti che principalmente sono gli obblighi informativi precontrattuali, il modulo europeo standardizzato sulla riparazione, la piattaforma digitale per l'accesso ai servizi e l'obbligo di riparazione in capo al fabbricante nei casi previsti, non operano come meri correttivi del contratto di vendita, ma come dispositivi destinati a incidere sull'organizzazione del comparto riparativo quale segmento autonomo del ciclo economico del bene.

Tuttavia, la Direttiva eredita, una serie di nodi che non riesce del tutto a sciogliere. Ad esempio la precedente disciplina della Direttiva (UE) 2019/771, che regola la garanzia legale di conformità, costruisce un sistema di rimedi in cui la riparazione, pur qualificata come rimedio primario, nella prassi applicativa tende a cedere il passo alla sostituzione, il venditore può legittimamente opporre un rifiuto quando i costi della riparazione risultino sproporzionati rispetto a quelli della sostituzione e, data la struttura del mercato post-vendita, tale sproporzione ricorre con una frequenza molto alta[14]. Il meccanismo produce, dunque, un'asimmetria strutturale, sfuggire alla riparazione è agevole, imporla al posto della sostituzione è quasi impraticabile.

L'esito è paradossale, perché nello stesso ordinamento convivono due strumenti legislativi che hanno logiche e mete in più punti diametralmente opposte: con la Direttiva (UE) 2024/1799, si dichiara di voler promuovere la riparazione, con la Direttiva (UE) 2019/771 la si disincentiva perché si configura un apparato di rimedi difficili da mettere in pratica. D'altro canto, la Direttiva (UE) 2024/1799 tenta di rovesciare questa gerarchia, introducendo anche un prolungamento annuale della responsabilità del venditore per i beni riparati, regola che, a ben vedere, opera come incentivo indiretto alla conservazione del prodotto[15].

Si delinea, infine, un'ulteriore ricaduta regolatoria, che si potrebbe definire di terzo livello, che il legislatore non esplicita tra gli obiettivi della Direttiva, ma che emerge non appena la

[13] Cfr. l'art. 4 della Dir. (UE) 2024/1799, relativo al modulo europeo di informazioni sulla riparazione, documento standardizzato che il riparatore deve fornire su richiesta del consumatore prima della conclusione del contratto; all'art. 5, relativo all'obbligo di riparazione gravante sul fabbricante per i beni contemplati dagli atti giuridici elencati nell'Allegato II; all'art. 6, relativo agli obblighi informativi del fabbricante in merito ai servizi di riparazione; all'art. 7, relativo alla piattaforma *online* europea per la riparazione, istituita per consentire ai consumatori di trovare riparatori e, ove del caso, venditori di beni ricondizionati. Tali strumenti non operano come correttivi del contratto di vendita, ma come dispositivi di regolazione del comparto riparativo quale segmento autonomo del ciclo economico del bene.

[14] Cfr. l'art. 13, par. 2, della Dir. (UE) 2019/771, ai sensi del quale il venditore può rifiutare il rimedio scelto dal consumatore quando esso sia impossibile o imponga costi sproporzionati rispetto all'altro rimedio, tenuto conto del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto, dell'entità del difetto di conformità e della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore, secondo la lettura critica di G. De Cristofaro, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green e il rimedio contrattuale della riparazione del bene non conforme al contratto di vendita,* in *Le nuove leggi civili commentate*, 2025, *passim*; che definisce questa struttura come un regime normativo di sproporzionato *favor* per la sostituzione, evidenziando che il legislatore UE ha costruito un sistema di rimedi nel quale la via d'uscita dalla riparazione è strutturalmente agevolata.

[15] Cfr. l'art. 16 della Dir. (UE) 2024/1799, che modifica la Dir. (UE) 2019/771 introducendo, tra l'altro, la riparabilità tra i requisiti oggettivi di conformità e prevedendo l'estensione annuale del periodo di responsabilità del venditore quando il ripristino della conformità avvenga mediante riparazione; sul punto si veda G. De Cristofaro, *L'obbligo di riparare i difetti dei beni mobili acquistati da consumatori, imposto ai fabbricanti dall'art. 5 della Direttiva UE 2024/1799*, in *Rivista di diritto civile*, 2025, *passim*.

riparazione tenta di tradursi in una realtà concreta. Tale effetto riguarda l'impatto di assetti giuridici esterni alla specifica disciplina della riparazione, ma intrinsecamente capaci di condizionarne l'effettività operativa.

In questo spazio si collocano istituti come il brevetto che attribuisce al titolare un'esclusiva temporanea dell'uso sulla soluzione tecnica, il diritto d'autore che protegge l'espressione creativa e il *software* nella sua forma, il disegno e modello che tutela la configurazione dei prodotti. Questi sono tutti titoli di proprietà intellettuale destinati a proteggere investimenti creativi, tecnici e progettuali che possono riflettersi sulle condizioni materiali attraverso cui il mercato della riparazione opera, poiché l'intervento sul bene già acquistato presuppone l'accesso a informazioni tecniche, ricambi compatibili, strumenti diagnostici e sistemi di riconoscimento delle componenti[16].

Ma le specifiche tecniche dei componenti possono essere coperte da brevetti, dal diritto d'autore e dai disegni e modelli, il produttore che detiene questi titoli non viola alcuna norma quando li esercita, fa esattamente ciò che l'ordinamento gli consente. Nel contesto riparativo, ciò si traduce nell'inaccessibilità delle informazioni tecniche per i riparatori indipendenti, nella commercializzazione delle parti di ricambio a condizioni che rendono antieconomica la riparazione autonoma, o nella permanenza degli strumenti diagnostici nell'orbita esclusiva del produttore. La posizione del riparatore viene così condizionata non necessariamente da un divieto espresso, ma dalla concentrazione delle risorse tecniche e giuridiche necessarie all'intervento[17]. Ciò che emerge è un fenomeno che la Direttiva (UE) 2024/1799 incontra nell'intero ambito applicativo senza nominarlo e senza risolverlo.

All'interno di questa complessa architettura, i diritti di proprietà intellettuale vengono esercitati nella loro configurazione tipica, nessun abuso, nessun eccesso dei confini che l'ordinamento riconosce, eppure producono nel circuito della riparazione effetti ostativi, salvo poi verificare se e in che termini le singole esclusive erano state concepite per generare questo ostacolo.

L'intervento eurounitario impone le condizioni di esercizio dei diritti, la disponibilità dei ricambi, l'accesso agli strumenti diagnostici, il divieto di clausole ostative, senza modificarne la struttura. Gli interessi in campo svelano, invece, una diversa (e maggiore) complessità di nodi da sciogliere. Le tre dimensioni esegetiche prima richiamate, infatti, si sfiorano senza mai ricomporsi in un adattamento unitario. La trama d'insieme rivela il suo passaggio critico non nelle singole misure adottate, ma nella distanza che permane tra l'obiettivo dichiarato e le condizioni giuridiche entro cui esso è chiamato a produrre effetti, uno spazio che il testo

[16] Il punto normativo di maggiore rilievo è rappresentato dall'art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799, ai sensi del quale i fabbricanti non possono ricorrere a clausole contrattuali o a tecnologie *hardware* o *software* che impediscano la riparazione dei beni contemplati dall'Allegato II, salvo che ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo il diritto dell'Unione e nazionale. La disposizione non incide sulla struttura delle privative, ma delimita il modo in cui esse possono riflettersi sul mercato post-vendita, poiché l'esclusiva resta integra mentre diviene problematico il suo impiego quando si traduca in una barriera tecnica o contrattuale alla riparazione. In questa prospettiva, il coordinamento tra accesso alla riparazione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale resta affidato alla verifica concreta dei singoli titoli e alla proporzionalità dell'ostacolo opposto all'intervento riparativo. Sul rapporto tra proprietà intellettuale, accesso ai mercati tecnologici e concorrenza, si veda E. Arezzo, *Osservazioni a margine del caso NDC Health v. IMS Health*, in *Il Diritto industriale*, 2004, 236 ss.; G. Muscolo, *Tribunale Unificato del Brevetto ed eccezione antitrust*, in *Il Diritto industriale*, 2024, 135 ss.; V. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, 161 ss.

[17] La concentrazione delle risorse tecniche e giuridiche necessarie all'intervento riparativo nella sfera del produttore non costituisce un effetto accidentale dell'esercizio delle privative, ma il risultato strutturale dell'assetto che le esclusive di proprietà intellettuale producono nel mercato secondario; si veda l'art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799, ove il legislatore riconosce, implicitamente, questo assetto ammettendo la tutela IP come giustificazione legittima delle barriere alla riparazione.

normativo lascia aperto in modo strutturale[18].

2. Sostenibilità,* ecodesign *e responsabilità estesa del produttore. Nell'ambito in cui la Direttiva articola il proprio intervento, la sostenibilità occupa una posizione peculiare. Posta al centro del disegno normativo come obiettivo e fondamento di legittimità dell'intervento, essa opera come criterio attraverso cui il legislatore tenta di raccordare altri strumenti normativi UE che, prima del 2024, regolavano segmenti diversi del ciclo di vita del bene. A posteriori la tecnica adottata dal legislatore UE nella lettura di tutte le fonti che intervengono in materia sembra potersi delineare, in linea di massima, nel senso che ciascuno strumento è stato pensato come un tassello che presidia il proprio segmento, ma nessuno è stato costruito per dialogare con gli altri. Il risultato non è stato, pertanto, un mosaico, ma una sequenza di pezzi normativi ognuno dei quali occupa il proprio spazio senza comporsi in una figura unitaria.

Il primo tassello che il legislatore eurounitario ha costruito per tutelare il rapporto tra prodotto e ambiente è stato la Direttiva 2009/125/CE sull'*ecodesign*[19], il cui perimetro applicativo risulta circoscritto ai prodotti connessi all'energia (elettrodomestici, apparecchi di illuminazione e dispositivi elettronici), con uno scopo tecnico preciso: imporre ai fabbricanti requisiti minimi vincolanti sulla configurazione dei beni in modo da ridurre il consumo di energia durante la fase di utilizzo[20]. Il legislatore si colloca entro una concezione della sostenibilità costruita sul rapporto tra prodotto/ambiente, tradotta essenzialmente nella relazione prodotto/consumo energetico, questa sorta di equivalenza assunta come variabile principale dell'intervento, produce un duplice effetto, che si evidenzia nella conformazione tecnica del bene agli standard di efficienza con riduzione dei costi in bolletta del consumatore e conseguente alleggerimento della pressione energetica sull'infrastruttura collettiva. La coerenza interna dell'impianto normativo è evidente, la disciplina risponde al problema che intende regolare. Assunto come perno esclusivo dell'intervento, il parametro energetico esaurisce la propria rilevanza con la fase d'uso, ciò che accade oltre, ovvero e ad esempio, la durata residua del bene, la sua riparabilità e il suo fine vita resta sostanzialmente estraneo al diritto positivo.

All'interno di questo vuoto funzionale si inserisce poi il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.[21] Il mutamento introdotto dal legislatore è profondo e sposta l'asse dell'intero ragionamento, ovvero, se la Direttiva 2009/125/CE aveva già operato sulla progettazione del prodotto, assumendola come strumento esclusivamente funzionale alla riduzione del consumo energetico durante la fase d'uso, il Regolamento (UE) 2024/1781 estende quella logica progettuale oltre la fase d'uso,

[18] In questa prospettiva, la lettura combinata degli artt. 5, par. 6, e 16 della Direttiva consente di ravvisare non tanto una lacuna tecnica, quanto uno spazio di coordinamento rimesso all'interprete.

[19] Dir. 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, in GUUE, L 285, 31 ottobre 2009, questo strumento legislativo ha costituito il primo quadro organico europeo in materia di ecodesign, ma con un ambito applicativo circoscritto ai prodotti connessi all'energia.

[20] Sul modello originario dell'ecodesign europeo, si veda A. Muratori, *Due provvedimenti UE del 2024 aggiornano le norme sull'ecodesign*, in *Ambiente & sviluppo*, 2024, 555 ss., il quale evidenzia come la Dir. 2009/125/CE fosse ancora costruita attorno alla prestazione energetica del prodotto e solo indirettamente collegata alla più ampia logica dell'economia circolare.

[21] Il Reg. (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la Dir. (UE) 2020/1828 e il Reg. (UE) 2023/1542 e abroga la Dir. 2009/125/CE, in GUUE, serie L, 28 giugno 2024.

verso le dimensioni che ne determinano la durata nel tempo[22].
Il fulcro – dunque – si sposta dal «quanto» il prodotto consuma al «come» è costruito, in vista della sua più longeva utilizzazione. L'obiettivo diventa evitare che il bene venga dismesso prematuramente a causa della propria configurazione tecnica. Alcune funzionalità del prodotto - quali durabilità, aggiornabilità, riparabilità, riutilizzabilità, smontabilità, disponibilità dei componenti e accessibilità alle informazioni tecniche - cessano progressivamente di essere rimesse alla sola discrezionalità industriale e tendono a trasformarsi in canoni normativamente rilevanti della progettazione del bene. Va precisato che alcuni di questi termini, pur lessicalmente non sempre felici, sono mutuati direttamente dal testo legislativo e, comunque, sul piano dogmatico, segnano un'espansione del concetto di requisito progettuale verso un vero e proprio obbligo di progettazione orientata alla conservazione del bene.[23]

Eppure, proprio nel momento in cui il mosaico della sostenibilità inizia a comporsi con questo secondo incastro, questo secondo tassello rivela al suo interno due crepe distinte. La prima è di ordine tecnico-normativo: il Regolamento (UE) 2024/1781 è costruito come una cornice generale che non opera direttamente sui singoli prodotti, le prescrizioni specifiche in materia di durabilità, riparabilità e disponibilità dei ricambi vengono fissate attraverso atti delegati che la Commissione europea adotta separatamente, per ciascuna categoria merceologica, secondo un calendario progressivo[24]. In tal modo, gli ambiti della durabilità e della riparabilità vengono, disciplinati in modo differito e selettivo, con la conseguenza che il problema sistemico viene riconosciuto, mentre la sua effettiva neutralizzazione resta subordinata alla futura concretizzazione tecnica della disciplina. Da ciò consegue che prodotti appartenenti a settori differenti possono risultare assoggettati a livelli diversi di durabilità e riparabilità pur essendo ricompresi nel medesimo impianto regolatorio generale, determinando una progressiva differenziazione delle condizioni di permanenza del bene nel mercato.
La seconda crepa è di ordine strutturale e più profonda, il Regolamento impone requisiti sulla conformazione del prodotto, senza entrare nel merito delle condizioni operative che governano l'accesso al sistema della riparazione. Un prodotto può essere progettato per essere riparato e nella pratica economica risultare, comunque svantaggioso farlo, poiché, ad esempio, inaccessibile al circuito riparativo, se i pezzi di ricambio sono troppo costosi, i tempi di assistenza troppo lunghi, le informazioni tecniche inaccessibili, i servizi di riparazione scarsamente reperibili o economicamente non convenienti rispetto all'acquisto di un bene nuovo. La progettazione ecocompatibile può rendere la riparazione tecnicamente possibile eppure economicamente impraticabile.[25]

[22] Sul passaggio dalla Direttiva quadro sull'ecodesign al nuovo Regolamento sui prodotti sostenibili, si veda A. Muratori, *op. ult. cit.*; nonché J. Ciani Sciolla, *Ecodesign. Le sfide filosofico-giuridiche della progettazione sostenibile*, Milano-Udine, 2025.
[23] Cfr. l'art. 5 e l'Allegato I del Reg. (UE) 2024/1781. L'art. 5 attribuisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati, requisiti di progettazione ecocompatibile per specifici gruppi di prodotti. L'Allegato I elenca, tra i parametri rilevanti, durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, possibilità di manutenzione e ricondizionamento, presenza di sostanze che ostacolano la circolarità, uso dell'energia e delle risorse, contenuto riciclato, possibilità di rifabbricazione e riciclo, nonché disponibilità di informazioni e di pezzi di ricambio.
[24] Il Reg. (UE) 2024/1781 opera come cornice generale e rinvia agli atti delegati della Commissione per la definizione dei requisiti applicabili ai singoli gruppi di prodotti, ne deriva che riparabilità e durabilità non assumono efficacia uniforme e immediata per tutti i beni, ma secondo una tecnica progressiva, settoriale e differenziata.
[25] Sul limite della sola progettazione ecocompatibile rispetto alle condizioni economiche e organizzative della riparazione, v. G. De Cristofaro, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green*, cit.; V. Pasquino, *L'impatto della*

Nel mosaico del ciclo della sostenibilità, il terzo tassello si dispone a valle per il prodotto ed è rappresentato dalla responsabilità estesa del produttore, già prevista dalla Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti[26] e poi specificata, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, dalla Direttiva (UE) 2012/19 sui RAEE (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)[27]. L'intervento normativo si sposta così oltre il momento dell'uso e della progettazione, collocandosi nella fase in cui il prodotto esce dal mercato, viene dismesso e assume rilevanza giuridica come rifiuto. La funzione della disciplina è quella di impedire che il costo ambientale dell'abbandono del bene venga trasferito integralmente sulla collettività. Il presupposto normativo è preciso e deriva dai concetti secondo cui chi trae profitto economico dall'immissione dell'articolo nel mercato deve contribuire anche ai costi generati dal suo smaltimento, secondo la logica del principio «chi inquina paga».

Per questa ragione, il produttore viene chiamato a finanziare, direttamente oppure tramite consorzi e sistemi collettivi[28], le attività necessarie alla raccolta, al trasporto, al trattamento, al recupero e al riciclo dei rifiuti generati dai beni immessi in circolazione[29].

Nel settore dei RAEE, in particolare, questo schema costruisce una filiera economicamente organizzata per la gestione dei rifiuti elettronici, segnando il passaggio da una responsabilità meramente commerciale del produttore a un peso ecologico esteso all'intero ciclo di vita del bene, che oltrepassa il momento della vendita, fino alla fase in cui il prodotto diventa rifiuto e genera costi che il mercato, in assenza di questa disciplina, avrebbe sistematicamente scaricato sulla collettività. L'obiettivo non è impedire la formazione del rifiuto, ma redistribuire il costo economico della sua gestione a carico di chi lo ha prodotto affidando anche tale fase al produttore[30]. Tuttavia, questa sorta di internalizzazione dei costi del rifiuto sembrerebbe essere rimasta incompleta, anche entro il perimetro che il sistema si proponeva di regolare, così come documentano le valutazioni della Commissione europea sulla Direttiva RAEE poiché il meccanismo non ha raggiunto pienamente i risultati attesi.[31]

Direttiva (UE) 1799/2024 "Right to repair" sul sistema di tutele esistente, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2026, 426 ss.

[26] Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in GUUE, L 312, 22 novembre 2008; questa Direttiva introduce la gerarchia dei rifiuti e disciplina, agli artt. 8 e 8-*bis*, la responsabilità estesa del produttore quale tecnica di imputazione dei costi di gestione del rifiuto a carico del soggetto che immette il prodotto sul mercato.

[27] Dir. (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in GUUE, L 197, 24 luglio 2012, questo intervento noto anche come *direttiva RAEE* sostituisce la precedente Dir. 2002/96/CE e disciplina la raccolta separata, il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con l'obiettivo di ridurre lo smaltimento indifferenziato e di migliorare il recupero delle materie contenute nei prodotti dismessi.

[28] Sul piano nazionale, la responsabilità del produttore nel settore RAEE è ordinariamente attuata attraverso sistemi individuali o collettivi, incaricati di organizzare e finanziare la gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato; nell'ordinamento italiano, la disciplina di recepimento della Dir. (UE) 2012/19 è contenuta nel d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

[29] Cfr. gli artt. 12 e 13 della Dir. (UE) 2012/19, relativi al finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti, rispettivamente, dai nuclei domestici e da utilizzatori diversi dai nuclei domestici; la disciplina impone ai produttori di sostenere i costi della gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, secondo la logica della responsabilità estesa del produttore.

[30] La disciplina RAEE non mira primariamente a evitare che il bene diventi rifiuto, ma a organizzare la fase successiva alla sua dismissione. Essa costruisce una filiera di raccolta e trattamento separata rispetto ai rifiuti urbani ordinari, impone obblighi di marcatura e informazione, prevede obiettivi di raccolta e recupero e attribuisce ai produttori il finanziamento della gestione del rifiuto, proprio in questo senso, il sistema internalizza il costo ecologico del fine vita, ma opera quando il prodotto è già uscito dal circuito dell'uso.

[31] Cfr. Commissione europea, *Commission Staff Working Document. Evaluation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment*, SWD (2025) 185 final, 2 luglio 2025; Commissione europea, *Study supporting the*

Questo ultimo tassello del mosaico, dunque, non trasforma la dismissione anticipata in un evento da prevenire, ma la converte in un costo da imputare e organizzare. A questo punto che il ragionamento sul mosaico mostra il proprio nucleo essenziale: queste tre fonti normative non sono prive di coerenza, ma compongono soltanto una figura incompleta della sostenibilità. Ciò che ancora manca è il vero tassello capace di collegare questi piani nel momento in cui il bene, prima di diventare rifiuto, può ancora essere conservato attraverso la riparazione.

Su questo snodo che interviene la Direttiva (UE) 2024/1799. Il provvedimento non è meramente additivo, perché non introduce un ulteriore presidio settoriale nella sequenza già esistente, ma assume una funzione correttiva rispetto al punto rimasto scoperto, quello delle condizioni economiche, informative e organizzative che determinano se la conservazione del prodotto possa diventare una scelta praticabile o resti una possibilità soltanto tecnica. Mentre il Regolamento (UE) 2024/1781 riconduce la sostenibilità alla configurazione materiale del prodotto, assumendo la durata come requisito tecnico della sua permanenza nel tempo, la Direttiva (UE) 2024/1799 sposta il centro di gravità verso il comparto riparativo, inteso come infrastruttura economica della sostenibilità[32]. Non più soltanto il bene come oggetto da progettare o da gestire nella fase terminale del suo ciclo, ma le condizioni entro cui la sua conservazione può entrare nel campo delle opzioni realmente accessibili al consumatore. Come più oltre si vedrà, gli strumenti introdotti dalla Direttiva qui commentata operano lungo questa direttrice. Ad esempio, il diritto del consumatore di rivolgersi al fabbricante per ottenere una proposta di riparazione, il modulo europeo standardizzato di informazione, la piattaforma digitale e l'estensione della responsabilità del venditore sono tutti elementi normativi che concorrono a rendere il circuito riparativo più accessibile. Ciascuno mira a correggere una delle condizioni che rendevano l'intero circuito prima descritto di fatto impraticabile, non sul piano tecnico già intercettato, ma su quello delle scelte economiche concrete del consumatore e degli operatori.

In questo, il considerando 3 della *Direttiva riparazione* disegna con precisione la catena causale che il legislatore intende interrompere, poiché la dismissione anticipata genera flussi di rifiuti, incrementa la domanda di risorse per la produzione dei beni sostitutivi e alimenta le emissioni c.d. climalteranti; la medesima sequenza che gli strumenti precedenti non erano riusciti a spezzare.

Una prima conclusione circoscritta al concetto di sostenibilità disegnato da questo intervento legislativo può quindi essere raggiunta. Il passaggio dall'efficienza energetica alla configurazione del prodotto e, poi, dalla configurazione del prodotto all'organizzazione del comparto riparativo non ha natura aggiuntiva. Segna, piuttosto, una trasformazione della categoria giuridica della sostenibilità, che da criterio ambientale esterno al rapporto contrattuale diventa criterio di organizzazione dell'accesso al mercato. È qui che la metafora del mosaico mostra il proprio limite. Quando la sostenibilità opera a questo livello, gli strumenti adeguati non sono più soltanto requisiti tecnici o meccanismi redistributivi dell'onere ecologico, ma regole capaci di incidere sull'assetto concorrenziale del mercato a

evaluation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment. Final report, Directorate-General for Environment, 2 luglio 2025; la valutazione conferma la rilevanza della Direttiva RAEE nel rafforzamento della raccolta separata e del trattamento dei rifiuti elettronici, ma segnala anche criticità persistenti nell'effettiva intercettazione dei flussi, nella corretta gestione dei rifiuti non raccolti dai canali ufficiali, nella frammentazione applicativa tra Stati membri e nella capacità del sistema di assicurare piena tracciabilità e recupero delle materie.

[32] Sulla funzione della Dir. (UE) 2024/1799 quale intervento volto a promuovere la riparazione nella fase successiva alla vendita e fuori dal solo perimetro della gestione del rifiuto, si veda il contenuto dei considerando 1, 2, 3, 4 e 5.

valle, sulla disponibilità delle informazioni tecniche e sulla struttura dell'offerta riparativa[33]. Riletto nella sua interezza, il quadro precedente non risulta inutile né incoerente. Ciascuna fonte legislativa sinteticamente analizzata governa un tratto del ciclo di vita del bene, ma nessuna attraversa la soglia in cui il prodotto, pur ancora suscettibile di conservazione, rischia di uscire dal circuito dell'uso per ragioni di scelte più immediate, ma per effetto di condizioni economiche, informative e organizzative che rendono la riparazione concretamente meno accessibile, come più oltre si chiarirà.

3. La garanzia legale di conformità e la tutela del consumatore nel mercato post-vendita. La Direttiva (UE) 2024/1799 attribuisce alla riparazione una portata sistematicamente distinta da quella che il diritto eurounitario della vendita le aveva fin qui assegnato, non più misura destinata al ripristino della conformità del bene già consegnato, ma presidio della continuità d'uso del prodotto oltre il momento traslativo. La differenza è che non si tratta di estendere il medesimo rimedio oltre i confini della garanzia legale, ma di porre la riparazione entro una diversa razionalità normativa. Il rimedio contrattuale misura la corrispondenza tra prodotto venduto e contenuto del contratto e si esaurisce nel ripristino dell'equilibrio sinallagmatico alterato dal difetto[34]. Nel modello della vendita, la riparazione resta interna alla garanzia legale di conformità, interviene quando il bene consegnato non corrisponde alla prestazione dovuta e mira a ricondurlo entro l'assetto contrattuale originario. L'angolo visuale introdotto dalla Direttiva guarda, invece, alla stabilità del bene nella sfera dell'utilizzazione e alla possibilità che la sua utilità economica non venga dispersa per il solo fatto che il rapporto contrattuale di vendita abbia esaurito la propria funzione principale. In questo senso, la continuità dell'impiego viene sottratta alla sola dinamica bilaterale venditore-consumatore e viene ricondotta a un più ampio problema di organizzazione del mercato post-vendita. Per comprendere l'ambito entro cui il legislatore eurounitario poteva intervenire occorre muovere dal vincolo già previsto nella Direttiva (UE) 2019/771. Quel modello non nasceva per conservare il bene, ma per verificare se il prodotto consegnato corrispondeva alla prestazione dovuta dal venditore. La disciplina era costruita attorno alla nozione di difetto di conformità. Il prodotto venduto doveva corrispondere, al momento della consegna, ai requisiti soggettivi e oggettivi fissati dagli artt. 6 e 7, vale a dire alle qualità, caratteristiche e prestazioni che il consumatore poteva legittimamente attendersi in base al contratto, alla natura del prodotto e alle dichiarazioni rese dal venditore o dal produttore[35]. La conformità, così, non coincide con il solo vizio materiale del bene, ma ricomprende ogni scostamento rispetto ai parametri rilevanti della prestazione dovuta, inclusi i profili estranei alla conformazione fisica del prodotto, come l'omessa fornitura di istruzioni, la mancata trasmissione degli aggiornamenti necessari nei beni con elementi digitali o le limitazioni derivanti da diritti di terzi sul bene ceduto.[36]

[33] Sul rapporto tra sostenibilità, regolazione del mercato e transizione dal prodotto al circuito economico della riparazione, si veda M. Cian, *Mercati "disinibiti" e norme "deboli"*, in *Rivista di diritto civile*, 2024, 1105 ss.; G. De Cristofaro, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green*, cit.

[34] Sul rapporto tra garanzia legale, conformità del bene e struttura rimediale della vendita di consumo, si veda F. Piraino, *La garanzia nella vendita di beni di consumo alla luce della disciplina riformata*, in *Europa e diritto privato*, 2023, 1 ss.; A. Luminoso, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore. Una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021*, in *Europa e diritto privato*, 2022, 483 ss.

[35] Cfr. artt. 6 e 7 della Dir. (UE) 2019/771, relativi, rispettivamente, ai requisiti soggettivi e oggettivi di conformità; sul punto si veda A. Luminoso, op. ult. cit.*;* A. Quarta, *Per una teoria dei rimedi nel consumo etico. La non conformità sociale dei beni tra vendita e produzione*, in *Contratto e impresa*, 2021, 523 ss.; M. Cian, op. ult. cit.

[36] Cfr. gli artt. 7, 8 e 9 della Dir. (UE) 2019/771, dai quali emerge una nozione ampia di conformità, non limitata al vizio materiale del bene, ma estesa anche ai difetti di installazione, agli aggiornamenti dei beni con elementi digitali e alle limitazioni derivanti da diritti di terzi; in dottrina, si veda A. Luminoso, op. ult. cit.*;* M. Marotta, *Il*

La sua funzione resta però radicata al momento genetico della vendita. La presunzione di anteriorità del difetto disciplinata dall'art. 11, par. 1, della Direttiva (UE) 2019/771 mantiene l'apparato rimediale collegato al momento della consegna, poiché si considera che il difetto manifestatosi era già presente in quel momento[37]. L'intero sistema è quindi orientato a stabilire se la prestazione originaria del venditore fosse conforme, non se il prodotto avesse potuto rimanere utilmente in circolazione una volta esaurita o non più attivabile la garanzia legale. La riparazione, nel modello del 2019, rileva anzitutto come modalità di ripristino della conformità contrattuale. Non è ancora pensata come tecnica autonoma di conservazione del bene, né come modalità di prolungamento della sua vita utile.

Il legislatore del 2024 non cancella lo schema della garanzia legale né trasforma la riparazione in un rimedio generale e incondizionato; interviene piuttosto su uno schema già definito e tenta di piegare un rimedio nato per correggere l'inesatto adempimento verso una finalità ulteriore, orientata alla prosecuzione dell'utilizzo del prodotto. La tensione nasce da qui, poiché la riparazione continua a muoversi dentro categorie contrattuali costruite sulla conformità originaria, ma viene chiamata a svolgere una funzione nuova, legata alla conservazione del valore d'uso del bene nel mercato post-vendita.

Su queste premesse si inserisce l'art. 16 della Direttiva (UE) 2024/1799, che apporta quattro modifiche alla Direttiva (UE) 2019/771[38]. Il risultato è significativo, ma più prudente di quanto l'impostazione complessiva della riforma potrebbe lasciare intendere. Le modifiche prendono avvio, come già detto sopra, dall'art. 16, par. 1 della Direttiva (UE) 2024/1799, che interviene sulla nozione stessa di conformità. La novella della lett. d) dell'art. 7, par. 1 della Direttiva (UE) 2019/771, inserisce la riparabilità nell'elenco delle qualità che il prodotto deve normalmente possedere[39]. Il testo così modificato stabilisce che il prodotto deve avere le qualità e le caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali per un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche del venditore o del produttore[40].

L'inserimento della riparabilità in questo elenco le attribuisce il rango di qualità normalmente attesa, sottraendola alla mera disponibilità delle parti e collocandola tra i parametri oggettivi della conformità. Il legislatore eurounitario, però, non ne definisce il contenuto normativo, lasciando aperta una questione interpretativa di rilievo[41]. Una prima lettura potrebbe

diritto alla riparazione alla luce della Direttiva 2024/1799: verso un nuovo paradigma di consumo sostenibile e circolare, in *Contratto e impresa*, 2025, 726 ss.

[37] Cfr. l'art. 11, par. 1, della Dir. (UE) 2019/771, secondo cui si presume che il difetto di conformità manifestatosi entro un anno dalla consegna esistesse già in tale momento, salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto. Sul collegamento tra presunzione di anteriorità, momento della consegna e responsabilità del venditore, si veda G. De Cristofaro, op. ult. cit.; F. Piraino, op. ult. cit.

[38] Cfr. l'art. 16 della Dir. (UE) 2024/1799, che modifica la Dir. (UE) 2019/771 mediante l'inserimento della riparabilità tra i requisiti oggettivi di conformità, l'estensione annuale della responsabilità del venditore in caso di riparazione, l'introduzione di uno specifico obbligo informativo sul rimedio e la riformulazione delle modalità di esecuzione della riparazione e della sostituzione; sul punto ancora G. De Cristofaro, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green*, cit., 393 ss.

[39] Cfr. l'art. 16, par. 1, della Dir. (UE) 2024/1799, che modifica l'art. 7, par. 1, lett. *d)*, della Dir. 2019/771, inserendo espressamente la riparabilità tra le qualità oggettive che il bene deve normalmente possedere.

[40] Cfr. l'art. 7, par. 1, lett. d, della Dir. (UE) 2019/771, come modificato dall'art. 16, par. 1, della Dir. (UE) 2024/1799. Il testo novellato include, tra le qualità e caratteristiche normali di un bene del medesimo tipo, anche durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore, dal produttore o da altri soggetti nella catena contrattuale.

[41] Si rinvia a G. De Cristofaro, *L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori*, cit., segnala che la Dir. (UE) 2024/1799 inserisce la riparabilità tra i requisiti oggettivi di conformità senza definirne compiutamente il contenuto normativo; in senso conforme, per la necessità di una maggiore precisione

intendere la riparabilità come requisito oggettivo autonomo, la cui mancanza integrerebbe di per sé un difetto di conformità, anche in assenza di un vizio funzionale manifesto, consentendo al consumatore di attivare i rimedi previsti dall'art. 13 della Direttiva (UE) 2019/771, e cioè il diritto di ottenere il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione e, nei presupposti stabiliti dalla disciplina, la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto[42]. Una diversa e più coerente ricostruzione con l'impianto della disciplina della vendita dei beni di consumo indurrebbe, a qualificare la riparabilità non come requisito oggettivo autonomamente azionabile dal consumatore, ma come elemento che concorre alla valutazione della conformità dell'articolo una volta che il difetto si sia manifestato. In questa prospettiva, la rilevanza della riparabilità non anticipa il momento di attivazione della tutela, ma interviene successivamente, quando occorre verificare se il bene, pur divenuto non conforme, possa essere effettivamente riportato alla condizione originariamente dovuta secondo le aspettative di recuperabilità e durata.

La logica interna della Direttiva (UE) 2019/771 resta immutata, la manifestazione del difetto è il presupposto, la riparazione una delle modalità di risposta. Nulla nel testo introdotto dalla Direttiva (UE) 2024/1799 consente di ritenere superata tale ordine o di attribuire alla sola assenza di riparabilità una funzione autonoma di attivazione del sistema di tutela. La novità chiarisce, quindi, che la riparabilità non può più essere ricavata soltanto in via indiretta dalla durabilità, poiché entra espressamente tra le qualità oggettive che il bene deve normalmente possedere.

Resta però aperto un profilo decisivo, perché la Direttiva non chiarisce se, e a quali condizioni, la sola mancanza di riparabilità possa fondare autonomamente la responsabilità del venditore, soprattutto quando non si sia ancora manifestato un difetto funzionale del prodotto[43].

Il segmento più incisivo dell'art. 16 è rappresentato dal suo par. 2, che va oltre l'integrazione di un requisito del bene e prova a incidere direttamente sulla scelta del rimedio attraverso una diversa articolazione temporale della responsabilità del venditore[44]. In sostanza se l'art. 10 della Direttiva (UE) 2019/771 individua il periodo entro il quale il venditore risponde del difetto di conformità, fissato in via ordinaria in due anni dalla consegna, salva disciplina nazionale più favorevole, il par. 2-*bis* dell'art. 16 della Direttiva prevede che, quando il ripristino della conformità avviene mediante riparazione, tale periodo sia prorogato una sola

definitoria del nuovo diritto alla riparazione, si veda S. Augenhofer, Y. M. Atamer, A. Gierz, R. Küter, *European Commission's Proposal for a Directive on Common Rules Promoting the Repair of Goods. Feedback of the European Law Institute*, Vienna, 2023, 246 ss.

[42] Cfr. l'art. 13 della Dir. (UE) 2019/771, che riconosce al consumatore, in caso di difetto di conformità, il diritto al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione e, nei casi previsti, alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto, diversamente sul potere del venditore di rifiutare il rimedio scelto dal consumatore quando esso sia impossibile o sproporzionato, si veda l'art. 13, par. 2, della medesima Direttiva.

[43] Il profilo resta problematico perché la Dir. (UE) 2024/1799 non chiarisce se l'assenza di riparabilità possa integrare, di per sé, un difetto di conformità azionabile prima della manifestazione di un vizio funzionale, per la critica alla formulazione incompleta della novella, ancora G. De Cristofaro, *L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori*, cit.; nonché G. De Cristofaro, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green*, cit.

[44] Cfr. l'art. 16, par. 2, della Dir. (UE) 2024/1799, che introduce il nuovo art. 10, par. 2-*bis*, nella Dir. (UE) 2019/771, prevedendo la proroga di dodici mesi del periodo di responsabilità del venditore quando il ripristino della conformità avvenga mediante riparazione.

volta di ulteriori dodici mesi[45].
Il nuovo inciso non consiste, dunque, in un generico allungamento della garanzia legale, ma nella costruzione di un vantaggio di tutela selettivo collegato alla scelta della riparazione. Il considerando 40 della Direttiva (UE) 2024/1799 esplicita la *ratio* della misura, presentando l'estensione del periodo di garanzia legale come meccanismo volto a incoraggiare il consumo sostenibile e a contribuire all'economia circolare[46].
Sul piano sistematico, questo meccanismo si inscrive nella medesima logica di contenimento del costo ambientale che attraversa l'architettura della sostenibilità esposta nel paragrafo precedente. L'estensione annuale della garanzia opera, quindi, come presidio anticipato di quella medesima esternalità, spostando l'intervento normativo dal momento dello smaltimento all'istante della scelta rimediale. Nondimeno, la sua efficacia dipende dalla concreta propensione del consumatore a preferire la riparazione, ed è qui che l'incentivo rivela la propria insufficienza strutturale. A ben vedere la cosa appare ovvia: il bene consegnato in sostituzione, in caso di difetto di conformità, beneficia di un autonomo periodo biennale di responsabilità, decorrente dalla nuova consegna, e quindi il consumatore che sceglie la sostituzione non prosegue il periodo di garanzia residuo, ma ne acquista uno nuovo. Diversamente, l'estensione di dodici mesi accordata in caso di riparazione - che opera sul periodo residuo già in corso, non ne genera uno distinto – si rivela fatalmente inferiore e svantaggioso, specialmente quando il difetto si manifesti nella fase avanzata della garanzia originaria[47].
In questo senso la regola prima indicata rimane manchevole tanto più che l'intervento normativo è di minima armonizzazione, infatti, la Direttiva fissa una soglia che gli Stati membri possono liberamente superare, introducendo termini più lunghi, prevedendo che l'estensione operi più volte o sia condizionata alla manifestazione di un difetto identico a quello già riparato[48]. La flessibilità lasciata agli Stati membri non è neutra, poiché il legislatore eurounitario non si è fidato interamente della propria stessa idea di incentivo. Il confronto razionale tra i due scenari non è, pertanto, tra un anno aggiuntivo e nessun anno aggiuntivo, ma tra un anno residuo prolungato e un biennio integrale su un bene diverso. Il consumatore che confronta i due scenari ha più ragione di scegliere la sostituzione, ma non ancora un motivo sufficiente (ed economicamente razionale) per preferire la riparazione. L'asimmetria di fondo resta.
Vi è poi una seconda criticità di segno opposto e più insidiosa. L'estensione annuale non si collega alla richiesta di riparazione formulata dal consumatore, ma alla concreta esecuzione dell'intervento, e cioè il par. 2-bis dell'art. 16 della Direttiva (UE) 2019/711 opera solo

[45] Si veda l'art. 10 della Dir. (UE) 2019/771, relativo al periodo di responsabilità del venditore per difetto di conformità, come modificato dall'art. 16 della Dir. (UE) 2024/1799; la regola ordinaria resta fissata nel periodo biennale decorrente dalla consegna, salvo la possibilità per gli Stati membri di prevedere termini più lunghi.
[46] Cfr. il considerando 40 della Dir. (UE) 2024/1799, che collega l'estensione annuale della responsabilità del venditore alla promozione del consumo sostenibile e dell'economia circolare; sul punto, ancora G. De Cristofaro, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green*, cit.; M. Faccioli, *Economia circolare e sostenibilità ambientale nel diritto dei consumatori: prime note sulla Direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni*, in *Persona e mercato*, 2024, 945 ss.
[47] Sul confronto tra riparazione e sostituzione nella prospettiva della durata della garanzia e sulla minore convenienza dell'estensione annuale rispetto al nuovo termine conseguente alla consegna di un bene sostitutivo, si veda M. Faccioli, *La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore*, in G. De Cristofaro (a cura di), *La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del consumo*, Torino, 2022, 388 ss.; M. Marotta, *Il diritto alla riparazione alla luce della Direttiva (UE) 2024/1799*, cit., 726 ss.
[48] Cfr. l'art. 10, par. 3, della Dir. (UE) 2019/771, come modificato dall'art. 16 della Dir. (UE) 2024/1799, che consente agli Stati membri di prevedere termini più lunghi rispetto a quelli stabiliti dal nuovo par. 2-*bis*, di disporre estensioni ulteriori del periodo di responsabilità o di limitare l'estensione ai casi in cui il difetto manifestatosi dopo la riparazione sia identico a quello originariamente riparato.

quando la riparazione viene materialmente effettuata. Il prolungamento della responsabilità non premia la mera scelta del consumatore di attivare il rimedio, ma resta subordinato al fatto che la riparazione sia effettivamente portata a termine. Se l'intervento non viene eseguito, il beneficio non si produce, con conseguente attenuazione della funzione incentivante perseguita dal legislatore[49].

A ciò si aggiunge che, ove il vizio si manifesti nel bene riparato oltre il biennio ordinario, l'onere di provare la preesistenza del difetto al momento della consegna iniziale grava sul consumatore, senza che questi possa giovarsi della presunzione di anteriorità di cui all'art. 11, par. 1 della Direttiva (UE) 2019/771[50]. Questa regola rafforza formalmente la posizione dell'acquirente, ma lascia scoperto il profilo probatorio, attenuando la tenuta applicativa della protezione aggiuntiva.

Un ulteriore tensione si rinviene nell'art. 16, par. 3 che integra la Direttiva (UE) 2019/771 mediante il nuovo art. 13, par. 2-bis, nel quale si impone al venditore, prima di procedere al ripristino della conformità, di informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché dell'eventuale estensione del periodo di garanzia legale connessa alla scelta riparativa[51]. La previsione ha una funzione servente rispetto all'incentivo temporale appena esaminato, essa non crea un nuovo rimedio e non altera la gerarchia tra le alternative disponibili, ma mira a rendere conoscibili le conseguenze giuridiche della scelta, muovendo dall'assunto che la preferenza per la riparazione possa formarsi solo se il consumatore conosce questo ipotetico vantaggio che ad essa si collega.

L'obbligo informativo opera sul piano della rappresentazione del rimedio, non su quello della sua effettiva praticabilità, riduce l'asimmetria conoscitiva, ma non modifica i presupposti economici e organizzativi che possono continuare a rendere la sostituzione preferibile. Pare ovvio che sapere di avere un'opzione non equivale a trovarla conveniente.

Infine, l'art. 16, par. 4 della Direttiva riformula l'art. 14, par. 1 della Direttiva (UE) 2019/771, prevedendo che la riparazione e la sostituzione siano eseguite gratuitamente, entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e della finalità per cui esso è stato acquistato[52]. La disposizione interviene sulla fase esecutiva del rimedio e presidia le condizioni attraverso cui il diritto riconosciuto al consumatore diviene concretamente fruibile, imponendo che l'attuazione del rimedio non generi costi economici, ritardi eccessivi o sacrifici pratici incompatibili con il normale utilizzo del bene. La sua funzione si distingue da quella perseguita dal nuovo art. 10, par. 2-bis della Direttiva poiché non introduce un incentivo diretto a privilegiare la riparazione rispetto alla sostituzione né altera la struttura dei rimedi disponibili, ma opera su un ordine differente, incidendo sulla qualità della loro esecuzione[53].

[49] Il nuovo art. 10, par. 2-bis, della Dir. (UE) 2019/771 subordina l'estensione annuale alla concreta esecuzione dell'intervento riparativo, sicché il beneficio non si produce quando la riparazione non venga materialmente portata a termine.

[50] Sul problema probatorio collegato alla riparazione e sulla mancata estensione della presunzione di anteriorità di cui all'art. 11 della Dir. (UE) 2019/771, v. M. Marotta, op. ult. cit.

[51] Cfr. l'art. 16, par. 3, della Dir. (UE) 2024/1799, che inserisce nella Dir. (UE) 2019/771 il nuovo art. 13, par. 2-*bis*, imponendo al venditore di informare il consumatore, prima del ripristino della conformità, del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell'eventuale estensione del periodo di responsabilità connessa alla riparazione.

[52] Cfr. l'art. 16, par. 4, della Dir. (UE) 2024/1799, che modifica l'art. 14, par. 1, della Dir. (UE) 2019/771. La disposizione prevede che riparazione e sostituzione siano eseguite gratuitamente, entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per cui il consumatore lo ha acquistato.

[53] La modifica dell'art. 14, par. 1, della Dir. (UE) 2019/771 incide sulle modalità esecutive del rimedio, non sulla sua gerarchia. Essa mira a rendere concretamente fruibile il ripristino della conformità, riducendo costi, ritardi

Secondo questa impostazione, il rafforzamento non può essere considerato meramente procedurale. Pur senza modificare i criteri giuridici di accesso ai rimedi, la disposizione contribuisce indirettamente a riequilibrarne l'attrattività pratica, poiché una riparazione eseguita in tempi contenuti, senza costi e senza disagi rilevanti diviene, per il consumatore, un'opzione concretamente più accettabile rispetto alla sostituzione.
La norma non impone, quindi, una preferenza per la riparazione, ma riduce alcuni dei fattori che storicamente ne hanno limitato il ricorso, aumentando le probabilità che il consumatore la percepisca come soluzione effettivamente idonea al recupero dell'utilità del bene.
Una parziale considerazione di sintesi si rinviene nel fatto che il filo che attraversa i quattro interventi prima descritti è unitario, ma non uniforme. La riparabilità viene elevata a requisito oggettivo di conformità, l'estensione annuale della responsabilità tenta di aumentare l'interesse economico alla riparazione, l'obbligo informativo mira a rendere conoscibili le condizioni di esercizio del rimedio e la riformulazione dell'art. 14 interviene sulle modalità della sua concreta attuazione. Le tecniche utilizzate risultano differenti, ma convergono nel tentativo di ridurre gli ostacoli che, nella disciplina originaria, rendevano la riparazione una soluzione spesso meno attraente della sostituzione.
L'intervento più incisivo continua tuttavia a collocarsi sul terreno degli incentivi, poiché è solo attraverso la modifica delle condizioni di convenienza del rimedio che il legislatore sembra tentare di incidere effettivamente sulle scelte del consumatore. Resta però fermo il limite strutturale derivante dal coordinamento con l'art. 13, par. 2 della Direttiva (UE) 2019/771, che mantiene la possibilità di escludere il rimedio richiesto quando esso risulti impossibile o sproporzionato nei costi rispetto all'alternativa disponibile[54].
Lungo questa linea argomentativa di riflessione occorre aggiungere che la riforma agisce sulle condizioni di operatività del rimedio, ma non modifica il parametro economico che continua a incidere sulla scelta. La sostituzione, pur operando come rimedio della garanzia legale e non come nuovo acquisto in senso proprio, presenta per il consumatore un vantaggio materiale evidente, perché gli consente di ottenere un bene diverso da quello difettoso, inserito nella medesima logica produttiva del prodotto nuovo. Questa soluzione beneficia indirettamente della produzione seriale, spesso organizzata anche in Paesi terzi a costi inferiori, mentre la riparazione eseguita nel mercato interno resta una prestazione tecnica individualizzata, meno standardizzabile e più esposta al costo del lavoro. Quindi, la riparazione può risultare economicamente meno competitiva rispetto alla sostituzione, soprattutto quando il costo dell'intervento tecnico si avvicini, o addirittura superi, il valore economico del prodotto sostitutivo. Nessuno degli strumenti introdotti incide direttamente su questa asimmetria[55].
Quanto finora visto consente di sostenere con una certa sicurezza la considerazione secondo cui le modifiche dell'art. 16 agiscono entro il perimetro del rapporto contrattuale tra venditore e consumatore. Se così è il limite di questo perimetro è anche il punto in cui la Direttiva (UE) 2024/1799 compie una scelta strutturale molto rilevante ed incisiva con l'art. 5. Per la prima volta nel diritto UE si attribuisce al consumatore una pretesa direttamente

e inconvenienti pratici che, nella prospettiva del consumatore, possono rendere la riparazione meno attrattiva della sostituzione.

[54] Cfr. l'art. 13, par. 2, della Dir. (UE) 2019/771, ai sensi del quale il venditore può rifiutare il rimedio scelto dal consumatore quando esso sia impossibile o imponga costi sproporzionati rispetto all'altro rimedio, tenuto conto del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto, dell'entità del difetto di conformità e della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

[55] Sull'asimmetria economica tra sostituzione e riparazione, derivante dalla diversa struttura produttiva delle due soluzioni, si veda M. Cian, *Mercati "disinibiti" e norme "deboli"*, cit.; G. De Cristofaro, *Le incongruenze e le ipocrisie del diritto europeo green*, cit. La sostituzione si inserisce nella produzione seriale e nella logica distributiva del bene nuovo, mentre la riparazione resta prestazione tecnica individualizzata, maggiormente esposta al costo del lavoro, alla disponibilità dei ricambi e alle condizioni organizzative del mercato post-vendita.

rivolta al fabbricante – ovvero ad un soggetto che resta estraneo al contratto di vendita – introducendo a suo carico un autonomo obbligo di riparazione destinato a operare al di fuori della responsabilità del venditore disciplinata dalla Direttiva (UE) 2019/771[56].
Non si tratta di un'estensione del sistema dei rimedi già esistente, in quanto la norma non trasforma il fabbricante in un secondo venditore, né costruisce una responsabilità concorrente rispetto a quella contrattuale, ma apre un canale autonomo di accesso alla riparazione, collegato alla posizione del fabbricante come soggetto che ha immesso il bene sul mercato ed è destinatario delle specifiche eurounitarie di riparabilità[57].
Entro questa prospettiva, la conservazione dell'utilità economica e materiale del prodotto non viene più trattata esclusivamente come effetto correttivo di un rapporto contrattuale patologico, ma come obiettivo che giustifica il coinvolgimento di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale originaria, in ragione della posizione nella catena di produzione e immissione del bene sul mercato. L'obbligo così configurato non ha portata generale. Il suo ambito applicativo è circoscritto ai beni rientranti negli atti giuridici dell'UE elencati nell'Allegato II della Direttiva (UE) 2024/1799, quali lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, aspirapolvere, display elettronici, smartphone, tablet e le categorie introdotte progressivamente tramite atti delegati nei limiti in cui tali atti prevedono specifiche di riparabilità[58].
L'obbligo, dunque, non riguarda qualunque bene di consumo, ma soltanto categorie di prodotti già assoggettate a requisiti eurounitari di riparabilità. Il collegamento con tali specifiche spiega anche perché il soggetto obbligato sia il fabbricante, che ne è destinatario diretto. Come precisa il considerando 15, la Direttiva impone ai fabbricanti l'obbligo di riparazione nei casi in cui la garanzia del venditore non trovi applicazione, poiché sono i fabbricanti i destinatari delle specifiche di riparabilità[59]. La richiesta del consumatore, tuttavia, non determina automaticamente l'esecuzione dell'intervento tecnico. Ai sensi dell'art. 5, essa attiva l'obbligo del fabbricante di rendere accessibile il servizio di riparazione, secondo le condizioni previste dalla Direttiva.
Il passaggio è decisivo, poiché il consumatore non ottiene immediatamente la riparazione del bene, ma il diritto di rivolgersi al fabbricante affinché questi renda disponibile una proposta riparativa[60]. D'altro canto, come precisa il considerando 16, il prezzo e le condizioni per la riparazione devono essere concordati in un contratto tra il consumatore e il fabbricante, e il

[56] Cfr. l'art. 5 della Dir. (UE) 2024/1799; sulla portata innovativa della disposizione, si veda G. De Cristofaro, *L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori*, cit., il quale sottolinea come il diritto UE non avesse finora imposto agli Stati membri di attribuire al consumatore pretese direttamente esercitabili nei confronti di un professionista diverso dal venditore finale.
[57] L'art. 5 della Dir. (UE) 2024/1799 non costruisce una responsabilità contrattuale concorrente del fabbricante rispetto a quella del venditore, ma introduce un autonomo obbligo di riparazione collegato alla posizione del fabbricante quale destinatario delle specifiche di riparabilità.
[58] Cfr. l'art. 5, par. 1, e Allegato II della Dir. (UE) 2024/1799. L'Allegato II individua gli atti giuridici dell'Unione che prevedono specifiche di riparabilità per determinate categorie di prodotti, tra cui lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, display elettronici, aspirapolvere, smartphone e tablet, con possibilità di aggiornamento progressivo mediante atti delegati.
[59] Cfr. il considerando 15 della Dir. (UE) 2024/1799, secondo cui, al di fuori della responsabilità del venditore disciplinata dalla Dir. (UE) 2019/771, i fabbricanti devono essere tenuti a riparare i beni per i quali gli atti giuridici dell'Unione prevedono specifiche di riparabilità. La *ratio* della disposizione risiede nel fatto che i fabbricanti sono i destinatari diretti di tali specifiche e sono, quindi, i soggetti strutturalmente più idonei a garantire l'accesso alla riparazione.
[60] Sul significato della richiesta di riparazione e sulla conseguenza giuridica della sua presentazione, si veda G. De Cristofaro, *L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori*, cit., ove si chiarisce che la richiesta del consumatore non determina automaticamente l'esecuzione della riparazione, ma attiva il dovere del fabbricante di formulare una proposta avente ad oggetto la stipulazione di un contratto di riparazione.

consumatore rimane libero di decidere se accettarli: è l'accettazione - e soltanto essa - a costituire il titolo riparativo[61]. La pretesa riconosciuta dalla Direttiva non coincide, quindi, con il diritto immediato ad ottenere il risultato ripristinatorio, ma con il diritto di attivare una sequenza che impone al fabbricante di rendere accessibile il servizio di riparazione entro il perimetro fissato dalla norma.

In definitiva, il vincolo del fabbricante trova il proprio fondamento nella previsione normativa, mentre il rapporto di riparazione prende forma solo attraverso il perfezionamento dell'accordo con il consumatore. Tale costruzione evita di configurare una responsabilità contrattuale diretta del fabbricante verso il consumatore e preserva il principio di relatività contrattuale, poiché il vincolo alla riparazione non nasce automaticamente dalla richiesta del consumatore ma richiede ancora il perfezionamento del rapporto negoziale relativo all'intervento[62]. Al tempo stesso attenua l'intensità effettiva della pretesa riconosciuta, poiché il consumatore non ottiene immediatamente il risultato ripristinatorio, ma soltanto la disponibilità ad una sequenza negoziale potenzialmente orientata alla riparazione. L'obbligo non opera come imposizione diretta della prestazione, ma come dovere di rendere possibile la conclusione di un rapporto di riparazione. Il fabbricante non è tenuto ad eseguire la riparazione quando questa risulti oggettivamente impossibile secondo i limiti individuati dalla disciplina[63].

A ben vedere la stratificazione dei problemi appare oltremodo evidente, a tacer d'altro, il confine tra impossibilità oggettiva e scelta economicamente non conveniente non sempre risulta agevole da tracciare sul piano applicativo, tanto più che la Direttiva rimette agli ordinamenti nazionali la definizione delle sanzioni applicabili ai sensi dell'art. 15. Quando la riparazione avviene a titolo oneroso – ipotesi espressamente contemplata dal considerando 16 come quella di gran lunga più frequente – il corrispettivo deve essere ragionevole e non deve scoraggiare il consumatore, una formula il cui contenuto effettivo dipenderà dalle condizioni dell'offerta, dal mercato di riferimento e dal rigore con cui i giudici nazionali ne verificheranno la conformità, lasciando aperta una zona di discrezionalità industriale di ampiezza difficilmente prevedibile[64]. Il diritto alla riparazione che ne emerge non garantisce il risultato conservativo, ma costruisce le condizioni giuridiche entro cui tale risultato può essere perseguito. Conseguentemente, l'asse portante della tutela si sposta così dal controllo sull'inadempimento all'organizzazione dell'accesso alla continuità d'uso del bene[65].

[61] Cfr. il considerando 16 della Dir. (UE) 2024/1799, secondo cui la riparazione può essere effettuata gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole e il prezzo, insieme alle altre condizioni della riparazione, deve essere concordato tra fabbricante e consumatore in un contratto. Il consumatore resta libero di accettare o meno tale proposta.

[62] Sul rispetto del principio di relatività contrattuale nella costruzione dell'obbligo di riparazione a carico del fabbricante, ancora G. De Cristofaro, *L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori*, cit.; secondo cui la disciplina non trasforma il fabbricante in parte del contratto di vendita, ma gli impone un dovere legale funzionale alla conclusione di un distinto rapporto di riparazione.

[63] Cfr. l'art. 5, par. 1, della Dir. (UE) 2024/1799, secondo cui il fabbricante è tenuto alla riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici elencati nell'Allegato II, salvo che la riparazione sia impossibile. Il considerando 24 precisa che il fabbricante non dovrebbe poter rifiutare la riparazione per motivi puramente economici, quali il costo delle parti di ricambio, né per il solo fatto che il bene sia stato precedentemente riparato da altri riparatori o dal consumatore.

[64] Cfr. l'art. 5, par. 4, e considerando 16 della Dir. (UE) 2024/1799, secondo cui il prezzo della riparazione deve essere ragionevole e non deve scoraggiare il consumatore dall'accedere al servizio. Sul piano dell'*enforcement*, v. art. 15 della medesima Direttiva, che rimette agli Stati membri la previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

[65] In questa prospettiva, la Dir. (UE) 2024/1799 non introduce un diritto assoluto al risultato riparativo, ma organizza le condizioni giuridiche di accesso alla riparazione, spostando il baricentro della tutela dal solo controllo sull'inadempimento del venditore alla regolazione del mercato post-vendita.

4. I nuovi istituti previsti dalla Direttiva: obblighi informativi, piattaforma europea e clausole ostative. È fin troppo intuitivo che il sistema attribuisce al consumatore un titolo alla riparazione o introduce meccanismi orientati al mantenimento del bene in uso, e che l'effettiva praticabilità di quella opzione continua a dipendere dal contesto di mercato entro cui la decisione viene assunta, ne consegue che riconoscere una pretesa non equivale ancora a renderla esercitabile. Su questo aspetto intervengono nuovi strumenti introdotti dalla Direttiva (UE) 2024/1799, che vanno al di fuori del quadro dei rimedi sopra visti.

Gli strumenti previsti dalla Direttiva – quali il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, gli obblighi informativi gravanti sul fabbricante in relazione ai propri servizi, la piattaforma europea e il divieto di ostacoli contrattuali o tecnologici – sono eterogenei per struttura e modalità operative. Essi non agiscono sul medesimo piano del rapporto economico, ma risultano accomunati dalla medesima funzione, consistente nel rendere più trasparente, accessibile ed effettivamente praticabile il percorso che conduce il consumatore verso la scelta riparativa[66]. L'unità del sistema non emerge dall'identità degli strumenti impiegati, ma dalla comune finalità di ridurre i fattori di opacità e dispersione informativa che hanno tradizionalmente limitato il ricorso alla riparazione.

Il primo cardine di questa costruzione è il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che è un documento precontrattuale standardizzato a livello europeo che il consumatore può richiedere ai riparatori e che viene consegnato prima di concludere il contratto di riparazione. Esso è disciplinato dall'art. 4 e definito nell'Allegato I[67]. L'istituto non introduce un ulteriore obbligo informativo autonomo destinato a sovrapporsi a quelli già esistenti nelle Direttive 2011/83/UE, 2006/123/CE e 2000/31/CE, costruisce, invece, uno strumento il cui utilizzo produce effetti giuridici predeterminati[68]. La scelta della volontarietà – il riparatore «può» fornirlo, non «deve» – non è un difetto di coraggio normativo, ma una tecnica legislativa, perché si costruisce la convenienza ad adottare lo schema, invece di imporlo come adempimento coercibile[69].

La ragione risiede nell'art. 4, par. 6 che afferma che chi compila e consegna correttamente il modulo si considera in regola con gli obblighi informativi precontrattuali, in questo senso rappresentando una garanzia dei termini e dei costi per la riparazione. Quanto detto deriva

[66] Sulla funzione della trasparenza quale tecnica di riduzione dell'asimmetria conoscitiva e di orientamento delle scelte del consumatore nel mercato, si veda R. Senigaglia, *Consumatore, vulnerabilità e principio di trasparenza tra razionalità e bias cognitivi*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2024, 1522 ss.; E. Camilleri, *Pratiche commerciali scorrette, safety net e nuove vulnerabilità: prospettive e limiti*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 197 ss.; il tema assume rilievo specifico nel mercato della riparazione, dove l'asimmetria informativa non riguarda solo le qualità del bene, ma anche l'esistenza, il costo, i tempi e la concreta accessibilità del servizio riparativo.

[67] Cfr. l'art. 4 e Allegato I della Dir. (UE) 2024/1799. L'art. 4 disciplina il modulo europeo di informazioni sulla riparazione come documento precontrattuale standardizzato, fornito su supporto durevole entro un termine ragionevole dopo la richiesta del consumatore e prima che questi sia vincolato da un contratto per la prestazione di servizi di riparazione. L'Allegato I ne definisce la struttura e il contenuto minimo, distinguendo le informazioni generali sul riparatore dalle informazioni relative al servizio di riparazione.

[68] Cfr. l'art. 4, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799; la disposizione collega l'utilizzo corretto del modulo all'adempimento degli obblighi informativi precontrattuali previsti dalla Dir. (UE) 2011/83 sui diritti dei consumatori, dalla Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e dalla Dir. 2000/31/CE sul commercio elettronico. Il modulo non sostituisce in via generale tali discipline, ma opera come schema standardizzato di semplificazione informativa nell'ambito del contratto di riparazione.

[69] La fornitura del modulo è facoltativa per il riparatore, secondo la formulazione dell'art. 4, par. 1, della Dir. (UE) 2024/1799; la tecnica utilizzata non è quella dell'imposizione generalizzata, ma dell'adesione incentivata, poiché l'operatore che decide di utilizzare il modulo ottiene una semplificazione del quadro degli obblighi informativi e una maggiore certezza circa il contenuto della propria proposta contrattuale; sul punto, si veda G. De Cristofaro, op. ult. cit.; M. Marotta, op. ult. cit.

dalla previsione dell'art. 4, par. 6 poiché chi utilizza il modulo ottiene semplificazione e maggiore certezza giuridica; chi sceglie di non adottarlo non viola alcun precetto, ma rimane soggetto al rispetto separato degli obblighi informativi applicabili. Il vantaggio è concreto soprattutto per le micro, piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale del settore, quelle per le quali il costo di obblighi informativi pesa di più e la semplificazione produce un beneficio organizzativo tangibile[70].

L'art. 4, par. 5, stabilisce che le condizioni indicate vincolano il riparatore per trenta giorni dalla consegna al consumatore, salvo un termine più lungo concordato tra le parti[71]. Il modulo equivale per questo arco temporale, a un'offerta ferma, non modificabile unilateralmente, entro la quale il consumatore può confrontare le proposte di altri operatori in una finestra di comparabilità garantita dalla norma stessa.

Se il consumatore accetta entro il periodo di validità, le condizioni di riparazione indicate nel modulo entrano a far parte del contratto di riparazione. Il contenuto minimo del modulo è previsto dall'art. 4, che è funzionale proprio a questo risultato e comprende l'identificazione del riparatore, la descrizione dell'intervento proposto, il prezzo o il relativo tetto massimo, i tempi di esecuzione dell'intervento, l'eventuale disponibilità di un prodotto sostitutivo temporaneo e il periodo di validità dell'offerta[72]. Non si tratta di anticipare integralmente il contenuto del futuro rapporto contrattuale, ma di ridurre il grado di incertezza che accompagna fisiologicamente i servizi di riparazione, nei quali il costo definitivo dell'intervento emerge spesso soltanto dopo la verifica tecnica del bene. In questo senso il Considerando 14 chiarisce che l'accettazione da parte del consumatore del modulo non esaurisce i propri effetti nella formazione del contratto, ma impone agli Stati membri di prevedere forme di tutela adeguate qualora il riparatore non esegua successivamente la prestazione alle condizioni offerte[73]. Tra tali conseguenze il legislatore menziona espressamente la possibilità di riconoscere al consumatore il rimborso dei costi del servizio diagnostico eventualmente già sostenuti.

L'aspetto meno agevole sul piano applicativo riguarda la definizione pattizia del prezzo. L'art. 4, par. 4, lett. e), consente che il modulo riporti il prezzo della riparazione oppure, quando questo non sia determinabile anticipatamente, le modalità di calcolo e il relativo prezzo

[70] Cfr. il considerando 10 della Dir. (UE) 2024/1799, ove il legislatore evidenzia l'esigenza di ridurre gli oneri informativi e di accrescere la trasparenza delle condizioni di riparazione; la semplificazione assume rilievo particolare per le micro, piccole e medie imprese del settore riparativo, che costituiscono una componente essenziale del mercato e sono maggiormente esposte ai costi amministrativi connessi alla stratificazione degli obblighi precontrattuali.

[71] Cfr. l'art. 4, par. 5, della Dir. (UE) 2024/1799, secondo cui il riparatore non può modificare le condizioni di riparazione indicate nel modulo per trenta giorni di calendario dalla data in cui lo ha fornito al consumatore, salvo che le parti concordino un periodo più lungo. La previsione attribuisce al modulo una funzione di stabilizzazione dell'offerta e consente al consumatore di confrontare più proposte entro un arco temporale normativamente protetto.

[72] Cfr. l'art. 4, par. 4, e Allegato I della Dir. (UE) 2024/1799. Il modulo deve indicare, tra l'altro, l'identità del riparatore, l'indirizzo geografico e i recapiti, il bene da riparare, la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta, il prezzo o le modalità di calcolo e il prezzo massimo, il tempo necessario per completare l'intervento, la disponibilità di un bene sostitutivo temporaneo, il luogo di consegna del bene, gli eventuali servizi accessori, il periodo di validità e le eventuali informazioni supplementari.

[73] Cfr. il considerando 14 della Dir. (UE) 2024/1799, che collega il modulo europeo di informazioni sulla riparazione alla necessità di assicurare al consumatore tutele effettive quando il riparatore non esegua la prestazione alle condizioni offerte. La disposizione menziona, tra le possibili conseguenze, il rimborso dei costi sostenuti dal consumatore per il servizio diagnostico, confermando che la tutela non si arresta alla fase informativa ma si estende alla fase precontrattuale immediatamente funzionale alla riparazione.

massimo[74]. La soluzione riflette una caratteristica tipica dei servizi di riparazione, nei quali il costo dell'intervento dipende spesso da verifiche tecniche che talora possono essere svolte solo successivamente all'esame del bene. In questo modo la Direttiva (UE) 2024/1799 evita di imporre al riparatore una quantificazione *ex ante* che potrebbe rivelarsi inattendibile.
Il funzionamento concreto del congegno presuppone tuttavia che il consumatore, in alcuni casi, sostenga costi preliminari prima ancora di conoscere il prezzo definitivo della riparazione. Tra questi può rientrare il servizio diagnostico previsto dall'art. 4, par. 3 e, quando necessario per consentire la verifica tecnica del bene, anche il trasferimento materiale del prodotto presso il riparatore secondo le condizioni applicabili al servizio[75].
Al tempo stesso, il margine di flessibilità riconosciuto all'operatore può ridurre la capacità comparativa del modulo qualora il prezzo massimo venga determinato in termini particolarmente cautelativi. In questi casi il consumatore dispone comunque di un'informazione anticipata, ma il confronto economico tra offerte diviene meno significativo.

La difficoltà emerge con maggiore evidenza per i beni di valore contenuto, nei quali i costi preliminari necessari per ottenere una valutazione attendibile possono incidere in misura tale da ridurre l'utilità pratica del confronto stesso. Il modulo non è costruito come leva obbligatoria del mercato post-vendita, è un modello di adesione incentivata, la cui circolazione dipende dalla valutazione che ciascun operatore compie circa la convenienza dell'adempimento[76]. Dove la semplificazione degli obblighi informativi è percepita come vantaggio reale – tipicamente dagli operatori di maggiore dimensione, già esposti a una pluralità di adempimenti precontrattuali – il modulo consolida trasparenza e affidabilità nell'offerta. Dove questo calcolo non si chiude sempre favorevolmente per le PMI o per i piccoli servizi di riparazione, questo obbligo avrà, ragionevolmente, meno impatto.
L'obbligo informativo del fabbricante disciplinato dall'art. 6 occupa una collocazione autonoma rispetto a quello del modulo[77]. I due istituti operano in momenti diversi e rispondono a esigenze differenti. Il modulo interviene quando il consumatore ha già individuato un operatore ed è nella fase di formazione del contratto di riparazione. L'art. 6 agisce, invece, in una fase anteriore e mira a rendere conoscibile l'esistenza stessa dell'offerta di riparazione prima che il consumatore abbia deciso se attivarla[78].

[74] Cfr. l'art. 4, par. 4, lett. e), Dir. (UE) 2024/1799, che consente di indicare nel modulo il prezzo della riparazione oppure, ove esso non sia ragionevolmente calcolabile in anticipo, le modalità di calcolo e il prezzo massimo applicabile. La norma tiene conto della fisiologica incertezza tecnica dei servizi di riparazione, nei quali l'entità dell'intervento può emergere solo dopo la verifica del bene.
[75] Cfr. l'art. 4, par. 3, della Dir. (UE) 2024/1799, che consente al riparatore di chiedere al consumatore il pagamento dei costi necessari del servizio diagnostico, compreso l'esame fisico o a distanza del bene, quando tale servizio sia necessario per identificare la natura del difetto, il tipo di riparazione e stimare il prezzo dell'intervento. I costi relativi a trasporto, rimozione o installazione devono essere indicati separatamente quando tali servizi siano offerti dal riparatore, ai sensi dell'art. 4, par. 4, lett. *i)*.
[76] Sul rischio che la facoltatività del modulo e la possibilità di indicare un prezzo massimo cautelativo riducano la forza comparativa dello strumento, si veda G. De Cristofaro, op. ult. cit.; M. Marotta, op. ult. cit. Il problema è particolarmente rilevante per beni di valore contenuto, rispetto ai quali i costi diagnostici e logistici possono incidere in misura tale da disincentivare il consumatore prima ancora della scelta tra riparazione e sostituzione.
[77] Cfr. l'art. 6 della Dir. (UE) 2024/1799, che pone a carico del fabbricante, e nei casi previsti del rappresentante autorizzato, dell'importatore o del distributore, l'obbligo di rendere disponibili informazioni sui propri servizi di riparazione. Tali informazioni devono essere gratuite, facilmente accessibili, chiare e comprensibili e disponibili per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui all'art. 5.
[78] Cfr. il considerando 25 della Dir. (UE) 2024/1799, secondo cui le informazioni devono indicare i beni rientranti nell'obbligo di riparazione e spiegare che per tali beni la riparazione è prevista, e in quale misura, anche mediante eventuale subappalto. Le informazioni devono essere fornite senza che il consumatore debba

La piattaforma *online* europea, istituita dall'art. 7, sposta la questione dell'accessibilità dell'offerta riparativa su un piano diverso[79]. Il presupposto da cui muove il legislatore è semplice. Anche quando il consumatore dispone di un diritto o di un servizio potenzialmente disponibile, la scelta riparativa può risultare poco praticabile se richiede tempi di ricerca elevati, informazioni difficilmente reperibili o un confronto complesso tra operatori. Per questa ragione la Direttiva prevede la creazione di una piattaforma digitale europea destinata a raccogliere in un unico varco di accesso le informazioni sui servizi di riparazione disponibili[80].

La Commissione UE è incaricata di sviluppare l'interfaccia comune entro il 31 luglio 2027. Gli Stati membri possono utilizzare direttamente tale infrastruttura oppure mantenere apparati nazionali già esistenti, purché questi restino collegati e interoperabili con il sistema europeo secondo quanto previsto dall'art. 7, par. 6[81]. La soluzione adottata lascia margini di adattamento organizzativo, ma richiede che il risultato finale resti unitario dal punto di vista dell'esperienza del consumatore.

Anche le piattaforme nazionali devono quindi essere operative entro il medesimo termine e rispettare le condizioni di interoperabilità comuni. La registrazione alla piattaforma è gratuita per il consumatore e volontaria per i riparatori. Gli Stati membri mantengono, inoltre, la possibilità di subordinare l'accesso alle sezioni nazionali al possesso di determinati requisiti – quali qualifiche professionali o conformità a standard qualitativi nazionali o europei – purché tali condizioni non assumano carattere discriminatorio né ostacolino il funzionamento del mercato interno ai sensi dell'art. 9, par. 2[82]. A supporto del sistema opera, anche, il gruppo di esperti previsto dall'art. 8, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, con funzioni consultive sulla progettazione e sul funzionamento della piattaforma.

Una volta operativa, la piattaforma consente al consumatore di consultare in un unico ambiente digitale le informazioni rese disponibili dagli operatori registrati e di orientare la scelta secondo criteri omogenei. In questo senso che emerge il valore dell'istituto, che non consiste nella creazione di nuovi servizi di riparazione ma nella possibilità di rendere visibile e comparabile un'offerta che oggi tende a presentarsi frammentata e difficilmente

farne richiesta ed essere conformi ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla Dir. (UE) 2019/882 relativa ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

[79] Cfr. l'art. 7 della Dir. (UE) 2024/1799, che istituisce la piattaforma *online* europea per la riparazione, destinata a consentire ai consumatori di trovare riparatori e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. La piatta forma è costituita da sezioni nazionali basate su un'interfaccia *online* comune e comprende collegamenti alle piattaforme *online* nazionali.

[80] Cfr. il considerando 26 della Dir. (UE) 2024/1799, che attribuisce alla piattaforma la funzione di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di servizi di riparazione, riducendo barriere informative e geografiche. In questa prospettiva, la piattaforma non crea direttamente il servizio riparativo, ma organizza l'accesso all'offerta esistente, rendendola visibile e comparabile.

[81] Cfr. l'art. 7, parr. 2 e 3, della Dir. (UE) 2024/1799. La Commissione deve sviluppare entro il 31 luglio 2027 l'interfaccia *online* comune, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e conforme ai requisiti previsti dal par. 6. Gli Stati membri utilizzano tale interfaccia per le rispettive sezioni nazionali oppure mantengono piattaforme nazionali già esistenti, purché conformi e collegate alla piattaforma europea.

[82] Cfr. l'art. 9, par. 2, della Dir. (UE) 2024/1799, che consente agli Stati membri di stabilire condizioni di accesso alle sezioni nazionali della piattaforma, quali requisiti professionali o conformità a standard qualitativi nazionali o europei, purché tali condizioni non siano discriminatorie e non ostacolino il funzionamento del mercato interno. Cfr. altresì art. 8 della medesima Direttiva, che istituisce un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione, con funzioni consultive sulla progettazione e sul funzionamento della piattaforma.

individuabile dal consumatore[83]. Attraverso la piattaforma, l'utente può ricercare operatori per categoria di bene, localizzazione geografica, disponibilità di servizi accessori e altri elementi utili alla scelta, oltre a richiedere direttamente ai riparatori che lo mettano a disposizione il modulo europeo di informazioni sulla riparazione ai sensi dell'art. 7, par. 6, lett. *c)*[84].

La valenza concorrenziale perseguita dalla Direttiva consiste, quindi, meno nella creazione artificiale di rivalità tra operatori e più nella riduzione dei costi di ricerca che ostacolano l'incontro tra domanda e offerta di servizi riparativi. In questa lettura il Considerando 23 chiarisce la funzione giuridico-economica dell'intervento[85]. La disposizione muove dalla presunzione che un consumatore che disponga di informazioni facilmente accessibili sia maggiormente incentivato a rivolgersi a operatori indipendenti localizzati in prossimità geografica, prima di ricorrere al fabbricante o alla rete autorizzata, che possono comportare costi ulteriori connessi al trasferimento del bene. La piattaforma tenta così di redistribuire la domanda all'interno del comparto, riducendo almeno in parte il vantaggio informativo che nel tempo hanno preservato le reti ufficiali di assistenza. Dove la partecipazione degli operatori è ampia e l'offerta riparativa esiste, la piattaforma può diventare il primo mezzo concreto attraverso cui il consumatore accede a un mercato della riparazione effettivamente concorrenziale[86].

Il limite emerge nel momento in cui si considerano le condizioni che la piattaforma presuppone ma non costruisce. L'iscrizione volontaria dei riparatori comporta che l'ampiezza e la qualità dell'offerta visibile dipendano dal grado di partecipazione effettiva degli operatori. Ma la partecipazione non è il problema centrale. L'ostacolo si rinviene nel fatto che un riparatore indipendente può essere presente sulla piattaforma, visibile al consumatore, raggiungibile geograficamente e tuttavia non essere in grado di eseguire la riparazione o di eseguirla a condizioni non competitive. Quelle ragioni sono che il riparatore indipendente può non disporre delle informazioni, dei componenti e strumenti tecnici[87].

Infine, sull'art. 5, par. 6, che si concentra il nucleo più significativo delle soluzioni normative adottate dal legislatore eurounitario, anche perché è qui che la Direttiva (UE) 2024/1799 affronta per la prima volta, in modo normativo ed esplicito, la tensione che attraversa l'intero impianto legislativo e cioè la relazione che intercorre tra riparazione, concorrenza e diritti

[83] Sulla piattaforma quale strumento di riduzione dei costi di ricerca e di maggiore comparabilità dell'offerta riparativa, si veda V. Pasquino, op. ult. cit.; M. Marotta, op. ult. cit.; più in generale, sul ruolo della trasparenza nella costruzione di scelte consapevoli del consumatore, ancora R. Senigaglia, op. ult. cit.

[84] Cfr. l'art. 7, par. 6, lett. a) e c), della Dir. (UE) 2024/1799. La piattaforma deve includere funzioni di ricerca relative ai beni, al luogo di prestazione dei servizi di riparazione, alla prestazione di servizi transfrontalieri, alle condizioni di riparazione, ai tempi necessari per completare l'intervento, alla disponibilità di beni sostitutivi temporanei e ai servizi accessori. Essa deve inoltre consentire ai consumatori di richiedere il modulo europeo di informazioni sulla riparazione ai riparatori che lo offrono.

[85] Cfr. il considerando 23 della Dir. (UE) 2024/1799, che esplicita la funzione concorrenziale della piattaforma *online* europea, muovendo dalla constatazione che informazioni facilmente accessibili sui servizi di riparazione disponibili possono incentivare il consumatore a rivolgersi a riparatori indipendenti, anche localizzati in prossimità geografica, anziché ricorrere automaticamente al fabbricante o alla rete autorizzata.

[86] In chiave concorrenziale, la piattaforma opera come strumento di riduzione delle barriere informative all'ingresso nel mercato post-vendita, ma la sua efficacia dipende dalla partecipazione degli operatori e dalla reale disponibilità di un'offerta riparativa accessibile.

[87] Il limite strutturale della piattaforma risiede nel fatto che essa rende visibile l'offerta, ma non assicura che il riparatore indipendente disponga delle risorse tecniche necessarie all'intervento. Il problema si sposta, quindi, dall'accesso informativo all'accesso materiale a ricambi, strumenti diagnostici, codici di attivazione e informazioni tecniche.

esclusivi[88].
La disposizione vieta ai fabbricanti di ricorrere a clausole contrattuali ostative oppure a soluzioni tecnologiche basate su componenti *hardware* o *software* che impediscano la riparazione dei beni inclusi nell'Allegato II, estendendo il divieto anche alle pratiche che ostacolano l'utilizzo di ricambi non originali, componenti compatibili o parti ottenute mediante stampa tridimensionale[89]. La norma prende atto che gli ostacoli alla riparazione non derivano necessariamente da un divieto espresso, ma possono essere incorporati nella conformazione tecnica del prodotto, nelle sue procedure diagnostiche o nell'architettura del suo ecosistema digitale. Ciò che diventa giuridicamente rilevante non è l'origine commerciale del componente impiegato, ma la sua idoneità a essere utilizzato nel rispetto delle condizioni che l'ordinamento considera necessarie. Come si vedrà, tuttavia, il raggio operativo del divieto incontra un limite preciso nel momento in cui l'ostacolo non è aggiunto dall'esterno ma coincide con la struttura originaria del prodotto[90].

5. Gli effetti delle regole sul mercato post-vendita e posizione dei riparatori indipendenti. La Direttiva (UE) 2024/1799 presuppone che esista un mercato della riparazione dotato di una propria fisionomia, di una propria offerta e di operatori effettivamente in grado di intervenire sui beni dopo la vendita.
Il presupposto in larga parte non è verificato, la Direttiva non si interroga su chi possa effettivamente operare in quella area economica né a quali condizioni, e interviene sui presupposti che rendono il percorso riparativo accessibile al consumatore senza chiedersi se dall'altra parte del rapporto esista un operatore in grado di percorrerlo con lui[91].
La questione che rimane aperta è allora se quei dispositivi applicativi già esaminati siano idonei a incidere sulla posizione del riparatore indipendente, cioè del soggetto che dovrebbe popolare il mercato e che la Direttiva, come si vedrà, presuppone più di quanto riesca effettivamente a tutelare[92].
La conformazione economica del comparto riparativo è, per definizione, asimmetrica. Nel mercato primario il produttore compete sull'innovazione del bene; nel secondario, il parametro competitivo si sposta sull'accesso alle condizioni necessarie per intervenire su un prodotto già venduto e, naturalmente, quelle condizioni sono e restano nella disponibilità

[88] Cfr. l'art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799; sul rapporto tra riparazione, concorrenza e diritti esclusivi, si veda V. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, 161 ss.; E. Arezzo, op. ult. cit.; G. Sanseverino, op. ult. cit.
[89] Cfr. l'art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799, secondo cui i fabbricanti non possono ricorrere a clausole contrattuali o a tecnologie *hardware* o *software* che impediscano la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici elencati nell'Allegato II, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La disposizione vieta altresì di impedire l'uso, da parte dei riparatori indipendenti, di pezzi di ricambio originali o usati, pezzi compatibili e pezzi ottenuti mediante stampa tridimensionale, quando tali parti siano conformi ai requisiti applicabili.
[90] La portata dell'art. 5, par. 6, incontra il proprio limite quando l'ostacolo alla riparazione non è aggiunto mediante clausole, blocchi *software* o tecnologie ostative, ma coincide con la conformazione originaria del prodotto e con l'assetto delle privative che proteggono componenti, *software*, disegni o informazioni tecniche.
[91] Cfr. il considerando 2 della Dir. (UE) 2024/1799, che collega la promozione della riparazione all'esigenza di agevolare la prestazione di servizi transfrontalieri e la concorrenza fra riparatori nel mercato interno. Il dato è decisivo perché la Direttiva non considera la riparazione soltanto come vicenda individuale del consumatore, ma come segmento economico del mercato post-vendita.
[92] Sulla posizione dei riparatori indipendenti come soggetti essenziali, ma non pienamente protetti, nel nuovo assetto regolatorio, si veda l'art. 5, parr. 4, 6 e 7, della Dir. (UE) 2024/1799; G. De Cristofaro, op. ult. cit.; M. Marotta, op. ult. cit.; V. Pasquino, op. ult. cit.

originaria dello stesso soggetto che ha immesso il prodotto nel mercato[93]. Per eseguire una riparazione su un bene tecnologicamente complesso, l'operatore indipendente necessita di tre risorse abilitanti: le informazioni tecniche relative alla composizione del prodotto e alle procedure di intervento; i componenti di ricambio a condizioni economicamente sostenibili; gli strumenti diagnostici che consentano di localizzare il guasto e - nei casi più rilevanti - di abilitare il componente sostituito all'interno del sistema operativo del bene[94].

Nessuna delle tre è neutrale rispetto all'assetto concorrenziale del mercato secondario, ciascuna è controllata dal produttore, e la carenza di una sola è sufficiente a rendere la riparazione tecnicamente impraticabile o strutturalmente antieconomica rispetto ai canali autorizzati[95]. Su questo trittico la Direttiva misura la propria effettività. Il legislatore eurounitario tenta di intercettare questa serie di condizioni, ma incontra evidentemente un limite.

Il divieto di clausole e soluzioni ostative previsto dall'art. 5, par. 6, della Direttiva (UE) 2024/1799 costituisce la previsione che più direttamente lambisce la posizione del riparatore indipendente[96]. La norma impedisce al fabbricante di ostacolare il ricorso a ricambi non originali, componenti compatibili o parti ottenute mediante stampa tridimensionale, e mira così a preservare una sfera minima di intervento al di fuori della rete autorizzata,[97] purché tali soluzioni rispettino i requisiti normativi applicabili e gli altri limiti previsti dall'ordinamento. Il suo raggio d'azione resta circoscritto agli impedimenti che il produttore abbia sovrapposto alla struttura originaria del bene, mediante pattuizioni negoziali, dispositivi *hardware* o soluzioni *software*[98]. Ciò che non nasce come barriera aggiunta, perché coincide con la conformazione tecnica del prodotto, con il suo ecosistema informativo o con la sua architettura digitale, rimane fuori dalla portata effettiva del divieto. Il riparatore indipendente, quindi, strutturalmente non può intervenire in taluni casi progettualmente previsti.

Il Considerando 18 chiarisce la razionalità dell'intervento[99]. L'obiettivo non è impedire al

[93] Sul rapporto tra mercato primario, mercato secondario e controllo delle condizioni tecniche di accesso, si veda E. Arezzo, *Osservazioni a margine del caso NDC Health v. IMS Health*, in *Il Diritto industriale*, 2004, 236 ss.; V. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, 161 ss.; G. Muscolo, *Tribunale Unificato del Brevetto ed eccezione antitrust*, in *Il Diritto industriale*, 2024, 135 ss.; G. Sanseverino, op. ult. cit.

[94] Cfr. il considerando 18 della Dir. (UE) 2024/1799, ove si afferma che il diritto del consumatore di far riparare il bene da terzi di propria scelta dovrebbe essere sostenuto da misure volte a garantire la disponibilità di pezzi di ricambio, strumenti e informazioni tecniche necessari per l'esecuzione delle riparazioni, nel rispetto della proprietà intellettuale e della sicurezza dei prodotti.

[95] Sulla rilevanza concorrenziale dell'accesso a informazioni, ricambi e strumenti tecnici nei mercati post-vendita tecnologici, si veda E. Arezzo, op. ult. cit.; Federal Trade Commission, *Nixing the Fix. An FTC Report to Congress on Repair Restrictions*, 2021; European Parliamentary Research Service, *Right to repair*, Briefing, 2022.

[96] Cfr. l'art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799. La disposizione vieta ai fabbricanti di ricorrere a clausole contrattuali o a tecnologie *hardware* o *software* che impediscano la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici elencati nell'Allegato II, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo il diritto dell'Unione e nazionale.

[97] Cfr. l'art. 5, par. 6, secondo periodo, della Dir. (UE) 2024/1799, che impedisce ai fabbricanti di ostacolare l'uso, da parte dei riparatori indipendenti, di pezzi di ricambio originali o usati, pezzi compatibili e pezzi ottenuti mediante stampa tridimensionale, purché conformi ai requisiti applicabili. La previsione assume rilievo specifico per la tutela del mercato post-vendita, poiché mira a evitare che la dipendenza dai ricambi originali diventi uno strumento di esclusione degli operatori indipendenti.

[98] La portata dell'art. 5, par. 6, resta circoscritta agli ostacoli aggiunti mediante clausole contrattuali, *hardware* o *software*. Restano più difficili da intercettare le ipotesi in cui il limite alla riparazione coincida con la configurazione tecnica originaria del bene o con l'architettura digitale del prodotto. Sul punto, ancora G. De Cristofaro, op. ult. cit.; M. Marotta, op. ult. cit.

[99] Cfr. il considerando 18 della Dir. (UE) 2024/1799, secondo cui l'accesso a parti di ricambio e strumenti dovrebbe incoraggiare la concorrenza e apportare benefici ai consumatori grazie a servizi migliori e prezzi di riparazione più bassi.

produttore di esercitare legittimamente il controllo sul proprio prodotto né eliminare esigenze di sicurezza o di affidabilità tecnica. La scelta della Direttiva è più circoscritta, mira ad evitare che il potere di organizzare il prodotto e il relativo ecosistema di assistenza si traduca automaticamente nella possibilità di determinare chi possa effettuarne la riparazione e con quali componenti. Rientrano in questa prospettiva regolatoria i sistemi di accoppiamento seriale tra componenti che consentono il funzionamento del bene, solo in presenza di parti autorizzate dal produttore, gli aggiornamenti *firmware* che limitano o disabilitano l'utilizzo di componenti installati da operatori indipendenti e le procedure diagnostiche accessibili esclusivamente mediante strumenti proprietari[100]. In tutti questi casi il risultato economico è analogo, la riparazione non viene formalmente vietata, ma diventa tecnicamente impraticabile o significativamente più onerosa per operatori esterni alla rete del fabbricante.

Sul tema delle informazioni tecniche il discorso non è diverso, l'art. 6 della medesima Direttiva impone al fabbricante di rendere accessibili al consumatore le indicazioni relative al servizio di riparazione, ma non lo obbliga a trasferire agli operatori concorrenti le conoscenze necessarie per eseguire autonomamente l'intervento[101]. La norma tutela, quindi, il destinatario del servizio, non il potenziale fornitore alternativo. Per i ricambi, il Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile prevede obblighi di disponibilità verso il mercato, ma circoscritti alle categorie merceologiche già coperte dagli atti delegati della Commissione e modulati secondo un calendario progressivo con la conseguenza che, per il periodo transitorio e per le categorie non ancora contemplate, la disparità di condizioni di approvvigionamento tra reti autorizzate e operatori indipendenti permane inalterata[102].

Riguardo alla categoria degli strumenti diagnostici, il silenzio è totale, né la Direttiva né il Regolamento contengono disposizioni che ne impongano la disponibilità verso soggetti esterni alla rete del fabbricante[103]. Il *deficit* normativo non è marginale, perché nei beni tecnologicamente complessi la riparazione non si riduce alla sostituzione fisica di una componente, ma richiede la capacità di diagnosticare il guasto attraverso interfacce *software* e, in molti casi, di abilitare il nuovo componente all'interno del sistema operativo del bene. Senza accesso a questi apparati diagnostici, il riparatore indipendente non può né identificare il problema né certificare che la riparazione sia stata eseguita correttamente.

Il trittico delle condizioni tecniche di concreta operatività del riparatore indipendente risulta così considerato solo in modo parziale e disomogeneo. Le informazioni tecniche sono rese conoscibili al consumatore, ma non condivise con chi dovrebbe eseguire la riparazione in

[100] Sulle restrizioni alla riparazione fondate su *software*, strumenti proprietari, limitazioni all'uso di ricambi e tecniche di controllo post-vendita, si rinvia anche a Federal Trade Commission, op. ult. cit.; European Parliamentary Research Service, op. ult. cit., in prospettiva europea, si veda anche art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799, che include espressamente le tecnologie *hardware* e *software* tra gli strumenti potenzialmente ostativi alla riparazione.

[101] Cfr. l'art. 6 della Dir. (UE) 2024/1799, che impone al fabbricante, o in sua assenza al rappresentante autorizzato, all'importatore o al distributore, di mettere a disposizione del consumatore informazioni chiare, gratuite e facilmente accessibili sui propri servizi di riparazione. La norma non costruisce, però, un obbligo generale di trasferimento delle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti.

[102] Cfr. l'art. 5 e Allegato I del Reg. (UE) 2024/1781. L'art. 5 attribuisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati, requisiti di progettazione ecocompatibile per specifici gruppi di prodotti, includendo, tra gli altri, parametri relativi a durabilità, riparabilità, possibilità di manutenzione, disponibilità di pezzi di ricambio e informazioni tecniche.

[103] La Dir. (UE) 2024/1799 e il Reg. (UE) 2024/1781 evocano la disponibilità di strumenti e informazioni tecniche, ma non introducono una disciplina generale e immediatamente applicabile di accesso agli strumenti diagnostici proprietari da parte dei riparatori indipendenti. Tale profilo resta, quindi, affidato alle specifiche settoriali e agli atti delegati, con il rischio di mantenere inalterato il controllo del fabbricante sugli apparati diagnostici necessari alla riparazione dei beni tecnologicamente complessi.

concorrenza con il produttore. I ricambi sono oggetto di obblighi di disponibilità, ma entro un campo settoriale e temporalmente graduato. Gli strumenti diagnostici, invece, restano sostanzialmente affidati al controllo dell'ecosistema tecnico del fabbricante. Ciascun intervento si arresta, dunque, nel frangente in cui sarebbe necessario incidere sulla capacità operativa del riparatore indipendente. La convergenza di questi tre limiti mostra che l'asimmetria originaria tra chi produce il bene e chi vorrebbe ripararlo non viene realmente superata, ma soltanto resa più visibile[104].

L'asimmetria si articola, nella sua dimensione concreta, su due direttrici. La prima è economica. Il fabbricante che distribuisce i propri componenti alla rete autorizzata lo fa secondo logiche integrate di servizio – condizioni di fornitura, prezzi, volumi e tempi di consegna calibrati sull'organizzazione dell'assistenza ufficiale – che non sono confrontabili con quelle praticate sul mercato aperto. La rete autorizzata, infatti, non acquista semplicemente il singolo pezzo di ricambio, ma opera all'interno di un circuito organizzato dal produttore, nel quale la fornitura del componente è coordinata con l'assistenza tecnica, e con procedure operative e tempi di intervento predefiniti.

Il riparatore indipendente che si approvvigiona attraverso canali alternativi incorpora questa differenza nel costo finale del servizio, con conseguente riduzione strutturale della propria competitività rispetto ai canali ufficiali. Il divario non dipende, quindi, soltanto dal prezzo del ricambio, ma dall'insieme delle condizioni economiche e organizzative entro cui la riparazione viene resa possibile. Non si tratta di una discriminazione contrattuale dichiarata, essa è l'effetto dell'organizzazione verticale del comparto, nella quale produzione e assistenza sono integrate secondo una logica economica unitaria che il legislatore del 2024 non ha inteso disaggregare[105].

Il secondo piano è tecnico-informativo, ed è il più critico. Nei beni tecnologicamente complessi – elettronica di consumo, dispositivi mobili, apparecchi con elementi digitali integrati – la riparazione non si riduce alla sostituzione fisica di una componente deteriorata, richiede la capacità di diagnosticare il guasto attraverso interfacce *software*, verificare la correttezza dell'intervento e, in molti casi, abilitare il nuovo componente all'interno del sistema operativo del bene.

La dimensione materiale della riparazione viene così assorbita in una seconda verifica, di natura digitale, senza la quale il componente installato resta tecnicamente presente, ma funzionalmente non pienamente operativo. Questo secondo ordine è quello che il divieto dell'art. 5, par. 6, raggiunge con minore efficacia. Qui si manifesta nella sua forma più radicata il dispositivo del *parts pairing*, che consiste nell'accoppiamento seriale tra componente e dispositivo adottato da diversi produttori nel settore dell'elettronica, che subordina il riconoscimento e il pieno funzionamento del pezzo installato alla convalida mediante strumenti proprietari[106]. Il controllo non opera, quindi, sulla disponibilità materiale del

[104] La combinazione di informazioni incomplete, accesso settoriale ai ricambi e assenza di una disciplina generale sugli strumenti diagnostici dimostra che la Direttiva rende più visibile l'asimmetria tra fabbricante e riparatore indipendente, ma non la neutralizza integralmente, sul punto, G. De Cristofaro, op. ult. cit.; E. Arezzo, op. ult. cit.; G. Muscolo, op. ult. cit.

[105] L'organizzazione verticale del comparto post-vendita non realizza necessariamente una discriminazione contrattuale espressa, ma può produrre effetti selettivi attraverso la combinazione di ricambi, formazione tecnica, strumenti diagnostici, tempi di approvvigionamento e procedure autorizzate. Sul rapporto tra struttura economica del mercato e tecniche di regolazione, si veda M. Cian, op. ult. cit.

[106] Il fenomeno del *parts pairing* consiste nell'associazione seriale tra una componente e il dispositivo in cui essa è installata, con la conseguenza che il pieno funzionamento del pezzo può dipendere da una procedura di riconoscimento o abilitazione controllata dal produttore. Sul piano giuridico, esso mostra come il controllo della riparazione possa spostarsi dalla disponibilità materiale del ricambio alla sua integrazione digitale nel

ricambio, ma sulla sua integrazione nel sistema del bene. Il funzionamento del meccanismo è semplice nella sua struttura e incisivo nelle sue conseguenze operative: l'operatore indipendente che sostituisce fisicamente il componente, ma non dispone dello strumento abilitativo si trova nella condizione di avere eseguito l'intervento tecnico senza aver ripristinato la funzionalità del bene.

La riparazione, in questa prospettiva, non fallisce perché il pezzo sia indisponibile, ma perché il sistema non lo riconosce come componente legittimamente reintegrato. Il divieto dell'art. 5, par. 6, non intercetta agevolmente questa fattispecie, poiché il *parts pairing* non si presenta necessariamente come clausola contrattuale né come soluzione *hardware* introdotta al solo scopo di escludere i terzi, ma come modalità tecnica di organizzazione interna del prodotto, spesso giustificata in termini di sicurezza, integrità del sistema o controllo della qualità dell'intervento[107].

È la struttura tecnica del bene che produce, come effetto non contrastato, l'esclusione operativa del riparatore indipendente, questo accade già per i prodotti che la Direttiva ha scelto di presidiare. Per i beni che restano fuori dall'Allegato II non c'è nemmeno questo, nessuno dei rimedi introdotti è in grado di incidere sulle condizioni del mercato post-vendita, non perché il bene sia estraneo al problema della riparazione, ma perché la Direttiva collega i propri interventi a un catalogo merceologico selettivo che lascia fuori tutti i prodotti non ricompresi nell'Allegato[108].

Il caso del *Magic Mouse* di Apple consente di misurare con precisione questa portata applicativa delle norme. Il dispositivo non rientra tra le categorie dell'Allegato II, non è assoggettato all'obbligo di riparazione previsto dall'art. 5 e neppure al divieto di soluzioni ostative riferito ai prodotti in esso elencati[109]. La sua esclusione è rilevante sia sul piano descrittivo sia sul piano sistematico, perché mostra che un prodotto concretamente esposto al problema della non riparabilità può restare fuori dal nuovo apparato europeo non per una lacuna accidentale, ma per effetto della scelta legislativa di collegare misure più incisive a un settore merceologico definito.

In altre parole, la Direttiva non costruisce una regola generale capace di raggiungere ogni bene nel quale la progettazione rende impraticabile la riparazione. La non riparabilità del dispositivo non deriva da una clausola contrattuale né da una soluzione tecnica sovrapposta alla struttura originaria del bene, deriva dalla configurazione del prodotto stesso. Tornando al *Magic Mouse*, la batteria al litio è fisicamente incollata all'interno di un corpo progettato in modo da non consentire alcun accesso autonomo alla cella energetica, e sostituirla richiederebbe alterare la forma materiale del dispositivo, con conseguente distruzione della

sistema del bene; sul tema Federal Trade Commission, op. ult. cit.*;* nonché art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799.

[107] Il *parts pairing* può essere giustificato dal fabbricante in termini di sicurezza, integrità del sistema, protezione dei dati o qualità dell'intervento, ma può al tempo stesso produrre effetti escludenti nei confronti dei riparatori indipendenti. L'art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799 tenta di colpire le tecnologie *hardware* e *software* ostative, ma conserva una clausola di giustificazione fondata su fattori legittimi e oggettivi, tra cui la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

[108] Cfr. l'art. 5, par. 1, e Allegato II della Dir. (UE) 2024/1799. L'obbligo di riparazione del fabbricante e il divieto di clausole o tecnologie ostative sono collegati ai beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione elencati nell'Allegato II, con la conseguenza che i prodotti non ricompresi in tale catalogo restano fuori dal nucleo più incisivo della disciplina.

[109] Cfr. Allegato II della Dir. (UE) 2024/1799; il *Magic Mouse* non rientra tra le categorie di prodotti ivi elencate, tra le quali figurano, tra l'altro, lavatrici, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, *display* elettronici, aspirapolvere, *smartphone* e *tablet*; ne deriva che il dispositivo non è assoggettato all'obbligo di riparazione previsto dall'art. 5 né al divieto di soluzioni ostative riferito ai beni contemplati dall'Allegato II.

sua conformazione originaria[110]. Il limite non si presenta come un divieto esterno alla riparazione, ma come una qualità interna del prodotto, il bene è costruito in modo tale che l'accesso alla componente destinata fisiologicamente a degradarsi comporti un'incisione sulla sua stessa forma materiale. Non si tratta di una difficoltà tecnica superabile con strumenti adeguati, ma di una scelta progettuale nella quale forma estetica e struttura tecnica si compongono in modo da rendere la riparazione impossibile senza interventi distruttivi sul bene stesso.

Il dato è decisivo. La prevedibilità tecnica della degradazione sposta il problema dalla sede dell'evento accidentale a quella del ciclo di vita del bene, e quindi una componente destinata a esaurire progressivamente la propria efficienza, resa inaccessibile dalla conformazione del prodotto, trasforma la sostituzione nell'esito economicamente più probabile del normale utilizzo[111]. Il consumatore che, dopo circa due anni, si trovi con un dispositivo inutilizzabile non dispone di alcuno strumento giuridico introdotto dalla Direttiva (UE) 2024/1799 su cui fare affidamento. L'unica opzione praticabile è la sostituzione dell'articolo, non perché manchi la volontà di riparare, ma perché la configurazione del prodotto esclude del tutto quella possibilità.

Il caso, quindi, è particolarmente sintomatico, poiché non è un'anomalia ai margini del sistema, è la misura esatta di ciò che la Direttiva non raggiunge. La configurazione che rende il bene non riparabile non è una barriera aggiunta dopo la vendita, è il prodotto stesso, nella sua architettura originaria, che è presidiata da titoli che l'ordinamento riconosce e tutela, quali brevetti, diritto d'autore sul *software*, disegni e modelli. Questi sono titoli di proprietà intellettuale che nascono per proteggere l'innovazione nel mercato primario, e che in questa sede producono un effetto disfunzionale, non vietano la riparazione però la rendono impraticabile[112].

6. La deviazione funzionale dei diritti di proprietà intellettuale. Le conclusioni cui si è giunti finora consentono di spostare l'analisi dal piano della configurazione materiale del bene a quello dei titoli giuridici che possono consolidarne gli effetti nel mercato della riparazione. Le esclusive di proprietà intellettuale[113] nate per proteggere l'investimento creativo e innovativo nel mercato primario, si riverberano sul mercato secondario, conferendo alla

[110] Per il dato tecnico, Apple, *Magic Mouse. Tech Specs*, scheda tecnica ufficiale, ove il dispositivo è descritto come wireless e ricaricabile; iFixit, *Magic Mouse 2 Teardown*, che attribuisce al dispositivo un punteggio di riparabilità pari a 2/10 e segnala la difficoltà dell'intervento sulla batteria e sulla struttura interna. Il riferimento non assume rilievo quale prova di una violazione normativa, ma come esempio tecnico di prodotto non ricompreso nell'Allegato II e caratterizzato da ridotta accessibilità riparativa.

[111] Sulla degradazione fisiologica delle batterie al litio e sulla necessità di considerare la sostituibilità della componente energetica nella valutazione della riparabilità, si rinvia a Reg. (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, nonché Reg. (UE) 2024/1781, art. 5 e Allegato I, nella parte in cui include tra i parametri di prodotto durabilità, riparabilità, possibilità di manutenzione, disponibilità di pezzi di ricambio e informazioni pertinenti.

[112] La Dir. (UE) 2024/1799 non elimina il possibile effetto ostativo delle privative nel mercato post-vendita, poiché l'art. 5, par. 6, ammette la tutela dei diritti di proprietà intellettuale tra i fattori legittimi e oggettivi idonei a giustificare determinate limitazioni alla riparazione. Il problema non riguarda, quindi, l'esercizio abusivo del titolo, ma l'effetto che l'esercizio fisiologico della privativa può produrre quando si riflette sull'accesso alla riparazione. Sul punto, E. Arezzo, *Osservazioni a margine del caso NDC Health v. IMS Health*, cit.; G. Muscolo, *Tribunale Unificato del Brevetto ed eccezione antitrust*, cit.; V. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, cit.

[113] Per l'inquadramento generale del sistema della proprietà intellettuale, v. L.C. Ubertazzi, *Introduzione alla proprietà intellettuale*, in L.C. Ubertazzi (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Trattato di diritto privato dell'Unione europea, Torino, 2011; G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015; J. Pila, P. Torremans, *European Intellectual Property Law*, 2nd ed., Oxford, 2019; L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, P. Johnson, *Intellectual Property Law*, 6th ed., Oxford, 2022.

barriera tecnica una copertura giuridica che la rende opponibile ai terzi e meno esposta alla pressione concorrenziale. Il punto non è stabilire se il titolare abusi della privativa, esercitandola oltre i limiti consentiti dall'ordinamento. Il nodo è più sottile. L'esclusiva può essere fatta valere in modo formalmente conforme alla sua disciplina e, tuttavia, produrre nel circuito della riparazione un effetto diverso da quello che ne giustifica l'attribuzione. È in questo scollamento tra funzione originaria del titolo e ricaduta concreta sul mercato post-vendita che si colloca la deviazione funzionale dei diritti di proprietà intellettuale.

Il caso del *Magic Mouse*, prima richiamato[114], assume rilievo proprio per questa ragione. Non rileva come anomalia tecnica né come scelta progettuale isolata, ma come manifestazione esemplare di una frizione più ampia, che la Direttiva (UE) 2024/1799 incontra senza disciplinare compiutamente. La configurazione del dispositivo è protetta, in quanto la forma estetica e la struttura tecnica si compongono fino al punto in cui accedere alla cella energetica significa alterare la forma stessa dell'oggetto. Tale protezione può assumere rilievo attraverso più titoli, dal disegno o modello, che tutela l'aspetto del prodotto, al brevetto, ove la soluzione tecnica incorporata presenti i requisiti richiesti, fino al *software* che governa il funzionamento del bene o l'eventuale riconoscimento delle sue componenti[115].

Proprio questa pluralità di protezioni consente di cogliere la questione centrale del tema, la non riparabilità non discende soltanto da una scelta tecnica, ma può essere rafforzata da titoli giuridici che, pur legittimamente esercitati, incidono su un mercato diverso da quello per il quale sono stati concepiti.

La questione non riguarda, dunque, l'esistenza dell'esclusiva in quanto tale, né può essere risolta attraverso una compressione generalizzata dei diritti di proprietà intellettuale. Un simile esito sarebbe sistematicamente improprio, perché significherebbe disarticolare un apparato secolare di tutela dell'innovazione, della forma industriale, del *software* e dell'opera dell'ingegno, costruito proprio per rendere economicamente sostenibile l'investimento creativo e tecnologico[116]. La proprietà intellettuale non è un ostacolo esterno al mercato, ma una delle condizioni giuridiche attraverso cui il mercato dell'innovazione si organizza, remunera il rischio imprenditoriale e rende possibile la circolazione controllata dei risultati dell'attività inventiva e progettuale. Il problema nasce altrove. Sorge quando l'esclusiva, senza perdere la propria legittimità, proietta i suoi effetti su un mercato diverso da quello della prima immissione in commercio.

L'intervento del riparatore non mira a duplicare il prodotto, né a sottrarre al fabbricante lo sfruttamento della novità industriale, ma a conservare l'utilità residua di un bene già immesso nel circuito economico. È proprio questa diversa collocazione del bene a modificare l'effetto

[114] Per il dato tecnico relativo al *Magic Mouse*, v. *supra*, nota 110, il richiamo assume qui rilievo non come prova di una violazione normativa, ma come esempio della possibile coincidenza tra configurazione materiale del prodotto, ridotta accessibilità riparativa e mancata inclusione del bene nell'Allegato II della Dir. (UE) 2024/1799.

[115] Sulla possibile convergenza di più titoli di proprietà intellettuale sulla medesima configurazione materiale o funzionale del bene, si vedano gli artt. 45 ss. c.p.i., in materia di brevetti; artt. 31 ss. c.p.i., in materia di disegni e modelli; e la Dir. 2009/24/CE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Sul piano eurounitario, v. altresì Reg. (CE) 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, come modificato dal Reg. (UE) 2024/2822; in dottrina, A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale di diritto industriale*, 10ª ed., Milano, 2024; M. Bertani, A. Cogo, P. Fabbio, A. Ottolia, A. Genovese, *Lineamenti di diritto industriale. Concorrenza e proprietà intellettuale*, Padova, 2024.

[116] Sulla funzione economica della proprietà intellettuale come tecnica di incentivo alla produzione di informazione, innovazione e creatività, v. G. Ghidini, op. ult. cit.; L.C. Ubertazzi, op. ult. cit.; nonché V. Di Cataldo, *I brevetti per invenzione e per modello*, Milano, 2000; in questa prospettiva, l'esclusiva non costituisce un ostacolo esterno al mercato, ma uno strumento di organizzazione giuridica dell'innovazione, destinato a remunerare l'investimento e a consentire la circolazione controllata dei risultati dell'attività creativa e tecnica.

concreto della privativa. Il diritto non cambia natura, ma muta funzione operativa nel mercato post-vendita.

Sul versante brevettuale, l'esaurimento del diritto opera sul bene immesso in commercio con il consenso del titolare, ma non si estende automaticamente alle procedure di intervento, agli strumenti tecnici né ai componenti sostitutivi coperti da autonome privative[117]. Il produttore può, quindi, avere già realizzato il valore economico della prima vendita e, nondimeno, conservare il controllo su elementi necessari alla continuità d'uso del bene. Nell'ambito del diritto d'autore, il problema si concentra soprattutto sul *software* che governa la diagnosi, l'autenticazione e l'abilitazione dei componenti[118], il meccanismo del *parts pairing*, già esaminato, mostra con particolare evidenza questa tensione.

La Direttiva 2009/24/CE ammette, entro limiti rigorosi, gli atti necessari a conseguire l'interoperabilità del programma, tuttavia, la Direttiva (UE) 2024/1799 non chiarisce se e fino a che punto tali margini possano essere utilizzati per superare sistemi di autenticazione dei ricambi, e l'assenza di una disciplina espressa rafforza nei fatti la posizione del soggetto che controlla l'ecosistema digitale del prodotto. Quanto al disegno e al modello, la criticità emerge quando la forma protetta coincide con una configurazione che rende non accessibile una componente fisiologicamente destinata a degradarsi[119]: forma estetica e struttura tecnica si saldano in un assetto nel quale la riparazione richiede l'alterazione della conformazione tutelata, trasformando la non riparabilità da esito progettuale in condizione giuridicamente stabile (caso *Magic Mouse*).

La possibile convergenza di più titoli sulla medesima configurazione accentua il problema,[120] brevetto, diritto d'autore e disegno o modello presidiano profili diversi del bene e, considerati isolatamente, rispondono a funzioni legittime, ma nel circuito secondario la loro combinazione può produrre un effetto cumulativo di chiusura nel quale l'accesso alla riparazione dipende simultaneamente dalla componente tecnica, dal *software* di gestione e dalla conformazione materiale del prodotto[121].

[117] Sul principio di esaurimento si veda l'art. 5 c.p.i.; per il brevetto europeo con effetto unitario, si veda l'art. 29 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti; l'esaurimento opera sul bene immesso in commercio con il consenso del titolare, ma non determina, di per sé, l'accesso alle procedure tecniche, agli strumenti diagnostici o ai componenti sostitutivi coperti da autonome privative; sul punto, A. Vanzetti, V. Di Cataldo e M.S. Spolidoro, *op. ult. cit.*; V. Falce, *Profili pro-concorrenziali dell'istituto brevettuale*, Milano, 2008, 161 ss.

[118] Sulla disciplina del *software* e sui margini entro cui sono consentiti gli atti necessari all'uso del programma e al conseguimento dell'interoperabilità, v. artt. 5 e 6 della Dir. 2009/24/CE; la disciplina consente taluni atti funzionali all'interoperabilità, ma non costruisce un generale diritto del riparatore indipendente ad accedere ai sistemi di autenticazione o agli strumenti proprietari necessari all'abilitazione dei componenti sostituiti.

[119] In materia di disegni e modelli si veda il Reg. (UE) 2024/2822 e Dir. (UE) 2024/2823; in dottrina, v. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, *Manuale di diritto industriale*, 10ª ed., Milano, 2024; L.C. Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019; M. Bertani, A. Cogo, P. Fabbio, A. Ottolia, A. Genovese, op. ult. cit.

[120] Sul cumulo e sulla possibile interferenza tra differenti titoli di proprietà intellettuale applicabili alla medesima realtà materiale o funzionale del bene, v. A. Vanzetti, V. Di Cataldo, M.S. Spolidoro, op. ult. cit.; L.C. Ubertazzi, op. ult. cit.; M. Bertani, A. Cogo, P. Fabbio, A. Ottolia, A. Genovese, op. ult. cit.; il punto assume rilievo specifico nel mercato post-vendita, nel quale brevetto, diritto d'autore sul *software* e disegno o modello possono presidiare profili diversi del medesimo prodotto, rendendo la riparazione dipendente non da un solo titolo, ma dalla combinazione di più esclusive.

[121] La possibile convergenza tra brevetto, diritto d'autore sul *software* e disegno o modello non determina necessariamente un abuso, ma può produrre un effetto cumulativo di chiusura del mercato secondario della riparazione; sul rapporto tra titoli di privativa, accesso ai mercati tecnologici e mercati derivati, si rinvia a E. Arezzo, *Osservazioni a margine del caso NDC Health v. IMS Health*, in *Il Diritto industriale*, 2004, 236 ss.; G. Muscolo, *Tribunale Unificato del Brevetto ed eccezione antitrust*, in *Il Diritto industriale*, 2024, 135 ss.; V. Falce, op. ult. cit.; G. Sanseverino, op. ult. cit.

Il rapporto tra proprietà intellettuale e concorrenza si affaccia, allora, in modo inevitabile[122]. La dottrina industrialistica ha da tempo evidenziato come i diritti esclusivi, pur funzionali alla produzione di innovazione, possano in determinate circostanze incidere sugli equilibri concorrenziali, specie nei mercati tecnologici nei quali l'accesso a informazioni, standard, componenti o infrastrutture proprietarie condiziona l'attività degli operatori successivi[123]. Non è però necessario, in questa sede, ricostruire l'intero dibattito sui rapporti tra diritto antitrust e proprietà intellettuale, né assumere la concorrenza come criterio esterno destinato a ridimensionare automaticamente l'esclusiva. Al momento, occorre piuttosto prendere atto delle linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza, che rilevano non tanto per risolvere in astratto il rapporto tra privativa e mercato, quanto per individuare il punto in cui la tensione si manifesta nel settore della riparazione. Qui la frizione non si colloca, almeno in prima battuta, tra titolare del diritto e concorrente che voglia appropriarsi dell'innovazione altrui, bensì tra il fabbricante, titolare o comunque controllore dei diritti che presidiano il prodotto, e i riparatori indipendenti che intendono intervenire su un bene già venduto per conservarne la funzionalità. Il conflitto non riguarda quindi l'accesso alla creazione come tale, ma l'accesso alle condizioni tecniche minime che rendono possibile la manutenzione di un bene già circolante.

In questo senso, la deviazione funzionale non coincide con l'illegittimità del titolo, ma con il disallineamento tra la funzione attributiva dell'esclusiva e l'effetto che essa produce nel mercato della conservazione del bene. Proprio per questo, contestare in modo indiscriminato le privative significherebbe incrinare la certezza dell'esclusiva che sorregge l'incentivo all'innovazione nell'intero sistema; ignorarne gli effetti nel circuito post-vendita, tuttavia, significherebbe lasciare privo di risposta il problema dell'effettività della riparazione.

Su questo snodo la giurisprudenza eurounitaria propone in modo distillato indicazioni utili. La sentenza *Huawei/ZTE* si colloca su un piano diverso da quello della riparazione, ma è metodologicamente significativa[124]. In quella vicenda la CGUE ha esaminato l'esercizio dell'azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto essenziale standardizzato, gravato da un impegno a concedere licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Nel mercato riparativo l'essenzialità delle informazioni tecniche, degli strumenti diagnostici o dei sistemi di autenticazione non è dichiarata in anticipo, né il fabbricante assume un obbligo generale di accesso verso i riparatori indipendenti, e l'esclusione non deriva necessariamente da un rifiuto espresso, ma può discendere dalla conformazione tecnica e digitale del bene[125].

[122] Sul rapporto tra proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, si veda E. Arezzo, *op. ult. cit.*, ove il tema è ricondotto alla crescente espansione dell'area del proteggibile mediante diritti di proprietà intellettuale e alle peculiarità dei mercati ad alta tecnologia, nei quali *network effects*, *lock-in effects* e *switching costs* possono trasformare l'esclusiva da strumento di incentivo all'innovazione in fattore di consolidamento di posizioni difficilmente contendibili.

[123] Corte di giustizia UE, 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, *RTE e ITP c. Commissione*, c.d. caso *Magill*; Corte giust., 29 aprile 2004, causa C-418/01, *IMS Health GmbH & Co. OHG c. NDC Health GmbH & Co. KG*; si veda anche L. Nascimbene, *Diritto d'autore e abuso di posizione dominante. I rapporti difficili tra proprietà intellettuale e antitrust*, in *Foro italiano*, 2002, IV, 338 ss.

[124] Cfr. Corte di Giustizia UE, 16 luglio 2015, causa C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH*; la sentenza riguarda l'esercizio dell'azione inibitoria da parte del titolare di un brevetto essenziale standardizzato gravato da impegno FRAND e mostra che l'esercizio della privativa possa richiedere una regolazione delle modalità di esercizio quando incida sull'accesso a un mercato tecnologicamente dipendente. Sul rapporto tra brevetti, standard tecnici e diritto antitrust, anche in G. Muscolo, op. ult. cit.

[125] Nel mercato della riparazione non ricorrono necessariamente né l'essenzialità dichiarata dello standard, né l'impegno preventivo del titolare a concedere licenza a condizioni FRAND. La frizione è più opaca, poiché l'accesso del riparatore indipendente può dipendere da informazioni tecniche, strumenti diagnostici, sistemi di autenticazione o componenti che non sono qualificati *ex ante* come essenziali, ma diventano tali nella pratica dell'intervento riparativo.

Il valore di *Huawei/ZTE* è quindi, essenzialmente metodologico. La CGUE in questo caso non nega la privativa né costruisce un diritto indiscriminato del terzo all'accesso, ma prende atto che l'esercizio dell'esclusiva, quando incide su un mercato tecnologicamente dipendente, può richiedere una regolazione del suo esercizio capace di evitare che la tutela del titolo si traduca in esclusione strutturale.

Trasposta con la necessaria cautela nel contesto riparativo, questa linea esegetica conferma che l'esercizio della privativa non può essere valutato soltanto come facoltà individuale del titolare, deve essere osservato anche nella sua dimensione funzionale, quando il titolo diventa il perno attraverso cui si governa l'accesso a un mercato ulteriore.

La Direttiva (UE) 2024/1799 sembra intuire questa tensione, ma la governa solo parzialmente. L'art. 5, par. 6, vieta clausole contrattuali e tecnologie *hardware* o *software* che impediscano la riparazione dei beni rientranti nel suo ambito applicativo, ma ammette che tali strumenti possano essere giustificati da fattori legittimi e oggettivi, tra i quali rientra anche la protezione dei diritti di proprietà intellettuale[126]. La Direttiva non si pone in contrasto con la proprietà intellettuale, ma ne conferma la perdurante rilevanza quale limite alla promozione della riparazione. Proprio per questo, tuttavia, resta aperto il problema dei casi in cui l'ostacolo alla riparazione non dipenda da una barriera artificiale aggiunta al prodotto, bensì dalla stessa configurazione protetta del bene o dall'ecosistema digitale che ne governa il funzionamento. Tuttavia, la Direttiva si arresta alla semplice constatazione secondo cui riconosce che la proprietà intellettuale può costituire un limite alla riparazione, ma non chiarisce quando tale limite esprima un esercizio fisiologico del titolo e quando, invece, produca un effetto di chiusura del circuito post-vendita.[127]. La Direttiva, dunque, non ignora il punto, ma lo colloca prevalentemente sul versante delle premesse e non lo traduce in un criterio operativo capace di distinguere l'esercizio fisiologico del titolo dall'effetto di chiusura che può prodursi nel circuito post-vendita[128].

Il bilanciamento resta così affidato al giudice nazionale, alla futura evoluzione degli atti delegati e, nei casi più estremi, all'interpretazione giudiziale e agli strumenti del diritto antitrust, tutti rimedi successivi e selettivi[129].

Il limite della Direttiva, dunque, non risiede nell'aver preservato la proprietà intellettuale. Questa scelta è coerente con la funzione incentivante delle privative e con l'esigenza di non

[126] Cfr. l'art. 5, par. 6, della Dir. (UE) 2024/1799, che vieta ai fabbricanti di ricorrere a clausole contrattuali o a tecnologie *hardware* o *software* che impediscano la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici elencati nell'Allegato II, salvo ove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo il diritto dell'Unione e nazionale.

[127] Cfr. il considerando 18 della Dir. (UE) 2024/1799, nella parte in cui collega l'accesso a parti di ricambio e strumenti alla promozione della concorrenza e al beneficio dei consumatori in termini di servizi migliori e prezzi di riparazione più bassi; nonché art. 5, par. 6 della Dir., nella parte in cui il legislatore prende in considerazione il possibile rilievo dei diritti di proprietà intellettuale rispetto alla disponibilità dei pezzi di ricambio e degli strumenti necessari alla riparazione.

[128] La Dir. (UE) 2024/1799 non detta un criterio generale per distinguere, nel mercato post-vendita, l'esercizio fisiologico della privativa dall'effetto di chiusura che può derivare dalla configurazione protetta del prodotto o dall'ecosistema digitale che ne governa il funzionamento; si veda G. De Cristofaro, *L'«obbligo» di riparare i «difetti» dei beni mobili acquistati da consumatori, imposto ai fabbricanti dall'art. 5 della Direttiva 2024/1799*, in *Rivista di diritto civile*, 2025, 256 ss.; M. Marotta, *Il diritto alla riparazione alla luce della Direttiva 2024/1799. Verso un nuovo paradigma di consumo sostenibile e circolare*, in *Contratto e impresa*, 2025, 726 ss.

[129] Il bilanciamento tra accesso alla riparazione e tutela delle privative resta affidato, in assenza di un criterio normativo specifico, alla verifica concreta del giudice nazionale, all'evoluzione degli atti delegati adottati nel quadro del Reg. (UE) 2024/1781 e, nei casi più estremi, agli strumenti del diritto della concorrenza; sul rapporto tra regolazione tecnica dei prodotti sostenibili e definizione progressiva dei requisiti di riparabilità, si veda il Reg. (UE) 2024/1781, art. 5 e Allegato I; A. Muratori, *Due provvedimenti UE del 2024 aggiornano le norme sull'ecodesign*, in *Ambiente & sviluppo*, 2024, 555 ss.

destabilizzare l'apparato di tutela dell'innovazione. Il limite sta piuttosto nell'assenza di una regola capace di stabilire quando, nel mercato secondario, l'esercizio del titolo debba coordinarsi con l'accesso alle condizioni minime della riparazione[130].
La questione che si apre, allora, non è scegliere tra proprietà intellettuale e riparazione, né subordinare la prima alla seconda. È comprendere se l'effettività del diritto alla riparazione richieda, in condizioni rigorose, limiti puntuali e proporzionati all'esercizio delle privative, quando esse controllino informazioni, strumenti diagnostici, sistemi di autenticazione o componenti senza i quali il circuito riparativo resta aperto solo in apparenza. Solo su questo terreno può costruirsi un raccordo costruttivo tra tutela dell'innovazione, accesso controllato alle risorse necessarie e permanenza del bene nel circuito d'uso.

7. Profili interpretativi aperti e prospettive di sviluppo. L'analisi svolta consente di ricondurre a unità i nodi che l'intervento eurounitario lascia irrisolti e di individuare la traiettoria lungo la quale interprete e legislatore saranno chiamati a misurare l'effettiva portata del diritto alla riparazione.
Sul piano ermeneutico, il diritto alla riparazione potrà essere effettivo solo se l'ordinamento distinguerà tra l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato primario e il loro impiego in quello secondario. Nel primo, l'esclusiva deve essere preservata nella sua pienezza, perché protegge la produzione e la prima immissione in commercio del bene. Nel secondo, invece, essa conserva la propria funzione incentivante, ma deve coordinarsi con l'esigenza di non impedire la manutenzione e la conservazione dell'utilità di un bene già acquistato[131]. Una limitazione calibrata e proporzionata, circoscritta alle condizioni strettamente necessarie per rendere praticabile l'intervento riparativo, non comprimerebbe l'incentivo all'innovazione. Ne delimiterebbe soltanto la proiezione nel segmento post-vendita, impedendo che il titolo, nato per proteggere l'investimento inventivo o creativo, finisca per governare integralmente anche le condizioni di conservazione del prodotto già acquistato[132].
Un'indicazione utile potrebbe provenire dalla disciplina dei disegni e modelli. La clausola di riparazione, oggi stabilizzata nel sistema eurounitario anche a seguito della riforma del 2024, dimostra che l'ordinamento conosce già ipotesi nelle quali la tutela del design viene adattata quando il componente di un prodotto complesso è utilizzato allo scopo di ripristinarne l'aspetto originario[133]. Quel modello non può essere trasposto meccanicamente al brevetto,

[130] Il limite della Direttiva non risiede nell'aver preservato la proprietà intellettuale, ma nell'assenza di una regola capace di stabilire quando l'esercizio del titolo, nel mercato secondario, debba coordinarsi con l'accesso alle condizioni minime della riparazione.
[131] La distinzione tra opponibilità dell'esclusiva nel mercato primario e sua proiezione nel mercato secondario non implica una compressione generalizzata della proprietà intellettuale. Essa consente, piuttosto, di interrogare la diversa funzione economica del titolo quando il bene sia già stato immesso in commercio e l'intervento del terzo sia diretto alla conservazione della sua utilità residua. Per il quadro dogmatico sul rapporto tra proprietà intellettuale, innovazione e mercato post-vendita, v. supra, par. 6.
[132] La possibile limitazione dell'esclusiva nel mercato secondario non va intesa come arretramento generale della proprietà intellettuale, ma come tecnica di coordinamento tra tutela dell'innovazione e conservazione del bene già circolante. Il punto non è consentire al terzo di appropriarsi della soluzione tecnica, della forma o del *software* protetti, bensì verificare se l'esercizio della privativa possa essere modulato quando l'accesso alla risorsa protetta sia strettamente necessario per rendere praticabile un intervento riparativo su un bene già immesso sul mercato. In questa prospettiva, il limite dovrebbe restare puntuale, proporzionato e funzionalizzato alla sola riparazione, senza incidere sullo sfruttamento primario dell'invenzione, della forma o del programma.
[133] In materia di disegni e modelli, la clausola di riparazione costituisce il precedente eurounitario più significativo di delimitazione funzionale dell'esclusiva. Essa esclude la protezione del disegno o modello quando questo sia applicato a una componente di un prodotto complesso, la cui apparenza condizioni il disegno della componente, e quando tale componente sia utilizzata al solo scopo di riparare il prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario. La disciplina riguarda, dunque, i componenti c.d. *must match*, nei quali la forma

al *software* o ai sistemi digitali di autenticazione. Esso mostra, però, una logica regolativa rilevante[134]. La privativa non viene negata, ma ne viene calibrata l'opponibilità quando il suo esercizio impedirebbe una riparazione destinata a conservare il prodotto, non a sostituirsi al mercato della prima immissione[135].

La prospettiva più coerente con la Direttiva (UE) 2024/1799 consiste allora nell'estendere quella razionalità, non quella specifica clausola, ai profili tecnologici che oggi restano scoperti[136]. Le procedure diagnostiche, le interfacce necessarie alla verifica del guasto, i sistemi di convalida dei componenti e le informazioni tecniche indispensabili all'intervento costituiscono ormai il vero terreno su cui si decide la praticabilità della riparazione nei beni complessi[137]. Finché tali risorse restano integralmente nella disponibilità del solo fabbricante, il consumatore può anche essere informato dell'esistenza della riparazione, ma il mercato chiamato a offrirla resta incompleto[138].

La Direttiva (UE) 2024/1799 ha aperto questo percorso, ma non lo ha concluso. Ha reso la riparazione un obiettivo giuridicamente riconoscibile, senza trasformarla ancora in una posizione pienamente praticabile quando il bene sia tecnicamente riparabile, ma giuridicamente chiuso[139]. Su questa soglia si misurerà la tenuta futura del sistema, poiché preservare le privative e, al tempo stesso, impedirne l'effetto paralizzante nel comparto

del ricambio non è liberamente scelta dall'operatore, ma è imposta dalla necessità di ricostituire l'apparenza complessiva del bene già immesso sul mercato. Cfr. art. 20-*bis* del Reg. (CE) 6/2002, come introdotto dal Reg. (UE) 2024/2822; art. 19 della Dir. (UE) 2024/2823.

134 Il perimetro della clausola resta rigorosamente delimitato. Essa opera solo per componenti di prodotti complessi destinati a ripristinare l'aspetto originario del bene e non può essere trasferita automaticamente al brevetto, al *software* o ai sistemi digitali di autenticazione, poiché tali titoli proteggono oggetti diversi dalla forma visibile del componente e rispondono a logiche di tutela non sovrapponibili. Il suo rilievo, pertanto, non consiste nella possibilità di estenderne meccanicamente l'ambito applicativo, ma nell'indicazione di un criterio regolativo già noto al diritto dell'Unione.

135 Il dato sistematico essenziale è che la clausola di riparazione non elimina la privativa sul disegno o modello, ma ne delimita l'opponibilità quando l'uso del componente sia funzionale alla riparazione di un prodotto complesso già circolante. Il ricambio non viene impiegato per creare un prodotto alternativo né per appropriarsi autonomamente della forma altrui, ma per conservare l'identità estetica e funzionale del bene originario. Ne deriva un bilanciamento selettivo, nel quale la tutela del design resta pienamente operante nel mercato primario e rispetto agli usi non riparativi, ma arretra quando il suo esercizio impedirebbe l'accesso al mercato dei pezzi di ricambio necessari al ripristino del prodotto.

136 La razionalità della clausola di riparazione può essere richiamata come modello di metodo, non come regola direttamente trasponibile. Essa mostra che il legislatore europeo può preservare la proprietà intellettuale e, nello stesso tempo, limitarne l'effetto escludente quando l'esclusiva impedisca la conservazione del bene. Nel contesto della Dir. (UE) 2024/1799, questa logica potrebbe orientare l'interpretazione dell'art. 5, par. 6, nella parte in cui vieta clausole contrattuali e tecnologie *hardware* o *software* ostative alla riparazione, salvo giustificazione fondata su fattori legittimi e oggettivi, tra cui la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

137 Nei beni tecnologicamente complessi, la funzione che nei disegni e modelli è svolta dal componente *must match* tende a spostarsi verso risorse immateriali o tecnico-digitali, quali codici di diagnosi, *software* di autenticazione, interfacce proprietarie, strumenti di calibrazione e informazioni tecniche. Il problema non è più soltanto la disponibilità materiale del pezzo, ma la possibilità di renderlo riconoscibile e funzionante all'interno dell'ecosistema del bene.

138 Il raccordo tra protezione dell'innovazione e accesso controllato alle risorse necessarie alla riparazione dovrebbe essere costruito secondo criteri di necessità, proporzionalità e destinazione funzionale dell'intervento. Non si tratterebbe di aprire indiscriminatamente le privative, ma di consentire l'accesso alle sole informazioni, procedure o componenti senza le quali la riparazione non può essere eseguita, e solo quando l'uso sia circoscritto al ripristino della funzionalità del bene già immesso in commercio.

139 Cfr. art. 5, par. 6, e considerando 18 e 31 della Dir. (UE) 2024/1799. La Direttiva riconosce che clausole contrattuali, tecnologie *hardware* o *software* e diritti di proprietà intellettuale possono incidere sull'accesso alla riparazione, ma non definisce un criterio generale di coordinamento tra privativa e accesso alle risorse tecniche. La disciplina intercetta la tensione, ma non la chiude, poiché lascia al giudice, agli atti delegati e al diritto della concorrenza il compito di risolvere i casi in cui il bene sia tecnicamente riparabile ma giuridicamente chiuso.

riparativo costituisce la condizione perché il diritto alla riparazione divenga non una formula di politica legislativa, ma una reale tecnica di conservazione del valore d'uso del bene[140].

Abstract. La Direttiva (UE) 2024/1799 promuove la riparazione dei beni come strumento di sostenibilità ambientale e di rafforzamento del mercato post-vendita. Il contributo esamina il nuovo quadro normativo, soffermandosi sul rapporto con la garanzia legale di conformità, sul ruolo del fabbricante e sugli strumenti introdotti a favore del consumatore, tra modulo informativo, piattaforma europea e obblighi di riparazione. Particolare attenzione è dedicata ai limiti derivanti dai diritti di proprietà intellettuale e dalle soluzioni tecnologiche, come il *parts pairing*, che possono incidere sull'accesso dei riparatori indipendenti a ricambi, informazioni e strumenti diagnostici

Abstract. Directive (EU) 2024/1799 promotes the repair of goods as a means of enhancing environmental sustainability and strengthening the after-sales market. This article examines the new regulatory framework, focusing on its relationship with the legal guarantee of conformity, the role of manufacturers, and the instruments introduced for the benefit of consumers, including the information form, the European platform, and repair obligations. Particular attention is devoted to the limits imposed by intellectual property rights and technological solutions, such as parts pairing, which may affect independent repairers' access to spare parts, information, and diagnostic tools.

Parole chiave. Diritto alla riparazione – sostenibilità – concorrenza – proprietà intellettuale – mercato post-vendita.

Key words. Right to repair – sustainability – competition – intellectual property – aftermarket.

[140] Il modello dei disegni e modelli offre, dunque, un precedente regolativo utile perché dimostra che l'esclusiva può essere modulata senza essere negata. Nel mercato della riparazione dei beni complessi, un analogo bilanciamento dovrebbe evitare due estremi, da un lato l'erosione generalizzata dei diritti di proprietà intellettuale, dall'altro la loro trasformazione in strumenti di controllo integrale del ciclo post-vendita. La direttrice più solida è quella di una limitazione puntuale, settoriale e funzionalizzata all'intervento riparativo, capace di preservare il valore incentivante della privativa e, insieme, impedire che essa paralizzi la conservazione del bene già acquistato.